PER

D. FELICIA BRANCACCIO.

NELLA TERZA CAMERA DELLA G. C. CIVILE DI NAPOLI.

INDICE.

§. 1. Suggetto della contesa - Prenozioni di fatto - Certa figura dell' attuale giudizio.

Giovanni Brancaccio principe di Carpino trapassò nell' anno 1791 senza testamento.

Rimase superstiti, Camilla Pirelli sua consorte, e quattro figliuoli con lei procreati, cioè: Luigi primo nato, Alessandro, Francesca, e Felicia.

Quest' ultima fu destinata in moglie a Fabio Caracciolo dell' illustre casa de' duchi di Vietri e Casamassima.

L' ubbidiente donzella compose i suoi affetti ed i suoi desideri a seconda delle voglie materne, e consentì alla designata congiunzione.

Fu questa la occasione che diede vita alle tavole nuziali del giorno 5 di maggio dell' anno 1796, le quali ora pur sono l' argomento delle dispute delle parti, e delle cure della G. C. civile (1).

Vennero quei patti stipulati per le usanze del tempo alla *nuova maniera*.

Da un lato intervennero: Felicia futura sposa, e come DOTANTI NEL SOLIDO la madre principessa di Carpino Camilla Pirelli, non meno nel proprio nome, che nel carattere di tutrice di suo figlio minore Alessandro, e Luigi primogonito principe di Carpino: dall' altro il futuro sposo Fabio Caracciolo.

Di questo istrumento ne imprenderemo l' analisi

(1) *Fog.* 3 *produzione di D. Felicia Brancaccio.*

minuta in luogo proprio; ma non perciò quì ci asterremo dal renderne una immagine per schiuderci così il cammino alla trattazione della causa. Diremo adunque, che quivi fu liquidata e costituita la dote alla damina in duc. 20,000: a pagar la quale si obbligarono la madre ed i figliuoli nel solido nel volgere di un trentennio, a dande non minori di ducati 1000 ognuna, fruttanti nell'intervallo l'annuo interesse alla mite ragione del 4 per 100. Si afforzò l'osservanza del contratto, mediante la stipulazione commissoria, subordinata allo inadempimento del pattuito interesse per un anno ed un mese. In fine la principessa madre particolarmente largì alla figliuola un dono di gioie per lo stimato valore di duc. 4000.

Il matrimonio ebbe affetto, ma le assunte obbligazioni rimasero successivamense in gran parte abortive.

Le tangenti annuali non si sborsarono, e gl'interessi anche difficilmente, ed a brani si pagarono sino all'anno 1824, sì come depone la partita di banco del giorno 17 di febbraio di quell'anno medesimo (1), dove dal nostro contradditore si confessa di esser giunti i ritardati frutti dotali alla ingente somma di duc. 3562.

La cortesia e la sofferenza della nostra cliente così mal ricambiate dalla madre e dal fratello. I bisogni incessanti, e l'imperiosa necessità che la stringevano da per tutto, la spinsero ad ottenere col braccio del magistrato ciò che indarno aveva reclamato mediante pietose sollecitudini.

Felicia Brancaccio vedova già da gran tempo, e madre di prole necessitosa citò la madre ed il fratello in giudizio nel giorno 20 di marzo del 1824.

(1) *Fol.* 14 *ibid.*

Pretese la condanna solidale per gl' interessi arretrati in duc. 3562 e pe' correnti non meno, che pe' duc. 20,000 di sorte principale a motivo dell' avvenuta rescissione del contratto.

§. 2. Eccezioni dei convenuti - Quistioni che essi promossero - Stato attuale del giudizio.

Le prime voci della convenuta principessa di Carpino intesero a voler che si citasse anche Alessandro divennto maggiore, e pel quale aveva stipulato come di lui madre e tutrice nel 1796. Nulla oppose sul merito della domanda.

Diverso linguaggio parlò il principe Luigi. Costui quasiche fosse straniero alla convenzione nuziale della sorella, e dimentico di quanto avevale promesso e volontariamente eseguito, insorse attore in riconvenzione nel giorno 3 di giugno di quell' anno medesimo, e con raro ardimento: diffinì la costituzione di dote solennemente celebrata in favor di sua sorella Felicia, meglio un' impulso di liberalità, che un' atto di ginstizia: dover considerarsi un dono i ducati 20,000, e dote effettiva i soli duc. 4000 concessi dalla genitrice comune: essere egli ricco di prole fin dal 1812, e perciò rivocata per potere di legge quella sconsigliata largizione. Conchiuse poi il libello con audacia ancor più meravigliosa chiedendo, non solo di venire assoluto del pagamento dei duc. 20,000 di sorte e dei duc. 3562 di frutti scaduti, ma doverglisi restituire duc. 18,320 per massa di annualità dalla sarella indebitamente esatti dal dì del contratto nuziale. Alle brame immoderate del figlio si congiunsero anche i materni desideri, comunque ripugnanti alle confessioni ingenuamente fatte su i primi albori del giudizio.

Il Tribunal civile non esitò punto ad accogliere la domanda principale, ed a rigettare quella proposta in riconvenzione con sentenza dottamente ragionata del dì 26 di novembre del 1824 (1).

Di queste provvidenze si dolsero la principessa madre, ed il giovane principe di Carpino suo figlio.

L' accorgimento dei difensori trovò facile appiglio nella polemica che offriva la disputa già tanto alimentata nella scuola e nel foro, e che tutta era riposta in sapere, se le donazioni fatte per contemplazione di certo matrimonio fossero rivocate per la sopravvegnenza di figli pel disposto della nota *L. si unquam* 8. *Cod. de revocandis donationibus.*

Quelli avvocati di sottile discernimento, aspiravano al gran progetto di convertire in ipotesi disputabile la tesi sicura della causa, e di gettare la G. C. fuor di strada, avvolgendola nei lacci insidiosi degli arbitrì e delle congetture.

Ma quel magistrato ripieno di alto saper legale, si riserbò di provvedere sulla domanda di Felicia, e per maggior calma ordinò la liquidazione del paterno retaggio, che pose a carico de' convenuti.

Tenne in pari tempo inviolabile lo strumento dei capitoli matrimoniali de' 5 di maggio del 1796, ed ordinò che si eseguisse per la riscossione, sì degli interessi scaduti, che di quelli che maturerebbero in avvenire.

Giova quì recare per tenore la parte dispositiva di quella decisione profferita nel giorno 9 di luglio del 1825 (2).

Sulle orali conchiusioni del proccurator generale sig. Navarro (sono parole del testo).

---

(1) *Fol.* 30 *ibidem.*
(2) *Fol.* 53 *ibidem.*

Sul rapporto del vice Presidente Tavassi.

La C. Corte civile in continuazione della udienza dei 29 corrente, ammette opponente D. Luigi Paolo Brancaccio e D. Camilla Pirelli principe e principessa di Carpino alla decisione di congedo dei 26 marzo 1825, e nel merito annulla l'appello, e ciò di cui è appello, e con novella decisione, PRIA DI FAR DRITTO SULLA DIMANDA DI D. MARIA FELICE BRANCACCIO PER LO PAGAMENTO DELLE SUE DOTI, *interlocutoriamente, e senza pregiudizio delle rispettive ragioni delle parti, ordina che ad istanza dell'appellante principale principe di Carpino* TRA L' IMPROROGABILE TERMINE DI MESI SEI *dal dì della intimazione della presente decisione si proceda alla formazione della massa dei beni ereditarî del fu principe di Carpino D. Giovanni Brancaccio, avuto riguardo al tempo dell'aperta successione, e della dote costituita alla sudetta D. Maria Felice nell'anno 1796.*

Da questa massa saranno sottratte le sole perdite sofferte per mancanza di titolo per effetto delle decisioni rese dall' abolita commissione feudale, e delle ordinanze dei commissarî ripartitori.

Ordina che uno, o tre periti da elegersi di consenso delle parti, ed in mancanza i signori D. Luigi Morra, D. Ciovanni Praus, e D. Giovanni Gallo, i quali restano nominati di ufficio procedino all' apprezzo di tutti gl' immobili della divisata eredità, secondo la ragione dei tempi di sopra designata. Faranno di tutto rapporto in iscritto, e terranno presenti i rilievi delle parti. Essi daranno preventivamente il loro giuramento innanzi al vice presidente Tavassi.

I periti medesimi valuteranno i beni mobili, qualora non ne risulti il valore da un legale inventario.

Delega l' istesso vice presidente Tavassi per tutte

le quistioni , alle quali darà luogo la formazione della massa.

Egli rinvierà , ove fia d' uopo , le parti innanzi ad un solo notaio da eleggersi in conformità della legge.

Ordina intanto che l' attrice D. Maria Felice Brancaccio si avvalga liberamente delle sue ragioni per la riscossione degl' interessi delle sue doti , tanto decorsi che decorrendi contro degli appellanti principe , e principessa di Carpino solidalmente. Quest' interessi saranno liquidati per via di specifica ai termini del rito. Le spese al definitivo ; multa non dovuta. L' esecuzione ritenuta.

Trascorse un decennio indarno , nè gli avversarî curarono di adempiere i voti della G. C. civile. Essi abusarono della connaturale benignità della nostra cliente , e nè pur contenti , allorchè questa si destò nell' anno scorso , domandarono maggior tempo , pretestando motivi poco legali , e più di favore.

La G. C. medesima , comunque leggesse nella precedente decisione prefinito il termine improrogabile per la liquidazione, ne concesse un altro con seconda decisione del 14 di giugno del 1837.

I convenuti àn procurato la perizia, della quale a suo luogo discorreremo i vizi, gli errori, le omissioni , ed i soprusi.

Per ora verran trattate nel loro ordine proprio le indagini , che da un lato prestano argomento al contendere , e dall' altro suggetto ed occupazione alla G. C. civile.

Innanzi tutto rileveremo l' indole e la natura dell' obbligazione assunta nello strumento nuziale del 5 di maggio del 1796.

Di poi fisseremo i confini inviolabili della presente contestazione.

Quindi avvertiremo di non trattarsi di riducibilità di dote inofficiosa, ma sì bene di rivocazione di un preteso dono.

In seguito dimostreremo non ridursi la dote; non rivocarsi la donazione per certo matrimonio.

Da ultimo noteremo le ingiurie arrecate dalla perizia recentamente fatta ed opposta, i mancamenti, ed i peccati della stessa, che senza occasion di scusa richiamano su di lei la severa censura della G. C. civile.

CAPO I.

Definizione dell' obbligazione assunta nello strumento nuziale.

§. 3. Disamina dello strumento de' 5 di maggio del 1796, Esso racchiude una pretta costituzione di dote, e non già una donazione.

Offre lo stipulato in parola una serie di argomenti, che vittoriosamente escludono il supposto dono, intorno a cui incessantemente ed invano si occupano i nostri avversarî.

La prima regola per la intelligenza di un' atto qualunque sta nel raccogliere qual si fu mai la volontà delle parti; volontà che s' indaga, sol quando manca l' evidenza della espressione nel suo tenore.

I nostri contraenti sul principio, nel mezzo, e nel fine assicurano (1), che la somma di duc. 20,000 era il risultamento della esatta liquidazione della legittima, del paraggio, e di ogni altro diritto successorio spettante a Felicia sul paterno ed avito retaggio. E quì pria di ogni altro esame si rammenti,

(1) *Foglio 3 e seguenti ibidem.*

che Felicia veniva dotata nel 1796, dopo un lustro trascorso dalla morte del genitor comune; vale a dire quando le forze ereditarie compiutamente si conoscevano: gli utili ed i pesi del retaggio paterno eran noti. Ciò importa che la quantità della dote si tenne come congrua nella somma dei ducati 20,000 con intera scienza di fatto dei dotanti.

Costoro, e specialmente il fratello Luigi per cautela della promessa assoggettò ad ipoteca, non meno i beni burgensatici che feudali, usando all' uopo della grazia del capitolo per le nobili dame delle famiglie napoletane. Questa impressione ipotecaria solennemente stipulata è tutta propria del debito, e non del dono, comeche non mai si è visto il donante gravare gli altri suoi beni di speciale ipoteca a favore del donatario per sicurezza delle cose in lui trasferite gratuitamente.

Procedendo avanti s' incontra un patto interessantissimo, e d' influenza suprema sulle quistioni a risolversi, ed il quale svela una doppia verità, cioè a dire; che la dote dei duc. 20,000 teneva effettivamente luogo di legittima per Felicia, e che in fatto era minore di quanto a questo titolo le concedevano le leggi. Questa proposizione è talmente vera che i dotanti, e Luigi particolarmente chiesero, ed ottennero dalla sorella ampia rinunzia, non meno a qualunque eredità, sia di ascendenti, sia di collaterali, ma pure a tutto ciò che avrebbe potuto domandare oltre i ducati 20,000 per supplimento di legittima sull' asse dei suoi maggiori, e di suo padre Giovanni morto senza testamento.

Di vantaggio (1), sono frasi dello strumento, *la stessa D. Felice col consenso come sopra del cen-*

(1) *Fol.* 10 *ibidem.*

nato suo futuro sposo , di sua certa scienza come bene informata di sue ragioni , tanto per essa , quanto pei figli da lei nascituri , così del presente , quanto da altro qualsiasi matrimonio , e loro discendenti , per i quali prometter ne debba de rato *in ogni futuro tempo come dotata* ut supra , *debba cedere e rinunziare , anche con giuramento , e per patto di non più domandare , seu di non succedere ,* ED ANCO DONARE PER TITOLO DI DONAZIONE IRREVOCABILE TRA VIVI A BENEFICIO DI DETTI DOTANTI , E LORO DISCENDENTI MASCHI TANTUM ESTENSIVAMENTE E TRASLATIVAMENTE, TUTTO IL DIPPIÙ CHE FOSSE OLTRE LI SUDDETTI DUC. 20,000 , ED ALTRI DUCATI 4000 IN AUMENTO DI ESSE DOTI SE NON PAGATI E PROMESSI , COME SOPRA CIÒ CHE LE POTESSE SPETTARE E COMPETERE SOPRA I DETTI BENI PATERNI , MATERNI , ZIERNI , ZII E ZIA DA PADRE , ZII E ZIE DA MADRE , AVERNI, DOTI , BENI , E RAGIONI DOTALI , ED ESTRADOTALI MATERNE , ED ANCHE OGNI RAGIONE ED AZIONE , PARTE , PORZIONE , LEGITTIMA , PARAGGIO , E LORO SUPPLEMENTO, E TUTTE ALTRE RAGIONI, QUALI DI PRESENTE LE COMPETONO , O POTREBBERO COMPETERE PER L' AVVENIRE SOPRA TUTTI E QUALSIVOGLIONO BENI PRESENTI E FUTURI , RAGIONI , SUCCESSIONI ED EREDITÀ ec. ec. Si prosiegue con questa amplissima clausola abdicativa a spogliare la donzella di qualunque altro diritto eventuale , o anche purificato per via di donazione e fedecommesso; tutto dovendosi tenere per trasferito in persona dei dotanti in compensamento delle doti, che nella su cennata somma le vennero costituite. Certamente che se il fratello Luigi donava non si avrebbe preso per contrario dalla sorella Felicia la donazione di quanto a costei le sarebbe spettata , oltre la dote che riceveva.

Ed a tutto questo si aggiugne la gravissima condizione : *in maniera che* (sono parole del testo) NON

SI POSSONO MAI LE DOTI SUDDETTE CONTRADIRE DA ALCUN ALTRO INTERESSATO, E MOLTO MENO SOGGETTARE ALLA MENOMA QUALUNQUE SIESI DIMINUZIONE, OBBLIGANDOSI ESSO SIG. PRINCIPE ALL' EMENDA DI OGNI DANNO, SPESA ED INTERESSE.

Sorge dal contesto di queste lucidissime convenzioni la schietta immagine della dote per quantità da meno della porzione legittima, a cui avrebbe potuto aspirare la donzella, e non già l' idea della generosità fraterna. Che anzi i dotanti si tennero così convinti, che di nulla regalavano la figlia e sorella rispettiva, che per tema di future pretensioni, strapparono da costei la rinunzia e la donazione di quanto a titolo incontrastabile di legittima avrebbe potuto agognare in tempi per lei più avventurosi.

Non si niega che sul fine dello strumento si gettano le languide frasi di maggior conferma della costituzione delle doti, anche a titolo di donazione, di cui Luigi arricchiva la sorella Felicia; ma non a caso si sparsero queste voci ingannatrici in quel contratto. Esse furono dettate con deliberato consiglio e matura antiveggenza. Si trattava di trovar modo, mediante il quale potessero ripigliare i dotanti quelle somme, a dispetto delle leggi imperanti.

Essi ben sapevano che la legittima, o il paraggio mal si allacciavano col patto di ritorno, dovendo formar essi libera proprietà del legittimario e della paragista. Si ricorse a dar sostegno e fondamento alla riversione delle doti, e non altro trovato si rinvenne, che innestare alla promessa dotale la fittizia largizione del dono. Ond' è che queste dichiarazioni leggonsi nello strumento dopo dei patti essenziali e di costume dell' assegno, della ipoteca, e della rinunzia latissima a qualunque diritto, che fa la donzella a favor dei dotanti e massime di Luigi anche a TITOLO DI DONA-

zione, nel modo che di sopra abbiamo osservato. Questo patto riversivo fu figlio adunque di un sottile inganno destramente teso alla ingenua semplicità della donzella ed alle affettuose premure dello sposo. Ma se reclamò per sua base l'effimera idea del dono, non vale di per sè sicuramente a cangiar l'indole e la natura confessata del contratto, e di ciò che vi si comprese; che anzi include e conferma quanto da noi si sostiene al lume de' patti di quella convenzione sino a questo momento riportati e discussi.

CAPO II.

Termini impreteribili del presente giudizio.

§. 4. Transizione alla domanda riconvenzionale del principe di Carpino Luigi Brancaccio - Somma delle cose da lui dedotte in giudizio - Assurdi che ne provvengono a maggior difesa della nostra cliente.

Le nozioni di fatto sinora desunte dallo strumento nuziale del 1796, e che tutte cospirano a persuaderci, che Felicia Brancaccio ottenne in dote un valsente assai da meno della legittima serbata a lei sulla paterna eredità, maravigliosamente acquistano forza e vigor novello dalle stesse posizioni del nostro contraddittore.

Egli tesse la seguente categoria di argomenti nell'atto di citazione riconvenzionale de' 3 di giugno del 1824 (1) ed assume: che la sua germana ebbe costituiti in dote duc. 24,000: *che il mentovato atto de' 5 maggio* 1796 *relativamente al principe D. Luigi Paolo guardare si deve in due distinti rapporti*: uno è per

(1) *Fol.* 22 *ibid.*

la soddisfazione dell' obbligo, che fin dal tempo in cui è divenuto possessore del retaggio della sua casa gli principiò ad incumbere di dotare a proporzione dello stesso la di lui germana. Ciò che è al di là di un tale obbligo si trova da lui dato, o promesso. Il secondo de' rapporti che si sono accennati è una liberalità, la quale volle egli esercitare, ed a cui non poteva essere astretto. Nella mentovata epoca dei 5 maggio 1796 egli non aveva figli, ne ha procreato dopo, e pel sopravvenimento di costoro nel numero di quattro l'anzidetto atto di liberalità si è annullato *ipso jure* essendosi per espressa disposizione di legge risoluto fin dal mese di aprile 1812, tempo in cui nacque il primo dei detti quattro figli. La promessa dei ducati 20000 è certamente un' atto di liberalità'. Che la dote di diritto non poteva eccedere i duc. 4000, ed altretanti ne furono assegnati all'altra sorella Francesca nell' anno 1821: che l' antico stato della casa Carpino per le decisioni della commissione feudale, per le ordinanze de' commissarî ripartitori, e per la presente degradazione dei generi sia scemato da annui duc. 13,000 a soli duc. 3000: *In una parola* (egli dice) *si sono perduti più di ducati* 10,000 *di rendita, rimanendovi soli circa ducati* 3000 *lordi di tutti i pesi, e dipendenti dal valore dei generi, che al presente sono nella massima depreziazione*: che questi mali derivino da vizî inerenti alla proprietà dei beni: che divenuto esso nel 1812 marito e padre, abbia acquistato innegabile diritto di rivocare il dono del 1796.

Ed aggrovigliando poi tutto in un fascio ne tira la speciosa conseguenza di voler essere assoluto dalla domanda dei duc. 20,000 non solo, ma di spettargli la ripetizione dello indebito esatto.

Questo mescuglio di obbiezioni si dilegua man

mano, a misura della luce che vi spande l'ordine del ragionamento, in conformità del quale disporremo i nostri pensieri in una progressione naturale ed opportuna, pria per bene intendere quelle obbiezioni, poi per valutarle, per combatterle, per superarle.

CAPO III.

Vero stato del giudizio e delle quistioni a risolversi.

§. 5. Conseguenze delle cose cennate del capitolo precedente. Pretta intenzione delle parti espressa nella citazione introduttiva del giudizio.

Rileggendo dal sommo all' imo, per diritto e per rovescio l'atto del 3 di giugno del 1824 (1), che costituisce la domanda fondamentale dei nostri avversarî, non si scorge altra base a quelle inchieste, che la rivocazione del dono fatto a D. Felicia nel 1796 per la sopravvegnenza di figli nel 1812. Nissuna frase, nissun motto di riduzione di dote per ventura incongrua, che anzi per far rilucere a colori vivi la donazione si spendono alquante parole intorno allo stato del patrimonio paterno, rilevando qual si fu allora, qual poi divenne. Dunque non vi è domanda, o contestazione alcuna intorno alla riducibilità della dote, e noi aggiugniamo che non ve ne poteva essere, perchè agli attori incompetente, e perchè prescritta dal tempo.

Ed innanzi a queste ricerche giova figgersi nella mente, che le doti promesse nel 1796 dalla principessa madre, e dal principe Luigi fratello consistet-

(1) *Fog. 22 prod. di Felicia Brancaccio.*

tero in soli ducati 20,000. I ducati 4000 di gioie furono graziosamente largiti dalla prima alla figliuola come segno di affezione personale e nel suo particolar nome, ond' è che delle dette doti non fan parte in modo veruno (1).

Nè gl' istessi ducati 20,000 possono dirsi realmente dati dal solo principe Luigi; perciocchè nella dotazione di Felicia concorse col figlio la madre Camilla Pirelli, tanto nel nome proprio, che qual tutrice del figliuolo Alessandro, e tutti insieme nel SOLIDO.

Adunque per quanto risguarda i patrimoni della principessa Pirelli, e dell' altro fratello Alessandro, il qual prendeva ugualmente che il principe Luigi nella intestata eredità del padre comune, non è suggetto a disputa, poichè costoro non àn mai domandato la riduzione della dote, nè loro favoriva la sopravvegnenza di prole come causa rivocatoria della pretesa donazione, perchè pel solo principe Luigi questo caso si è verificato. E per effetto della pattuita solidanza Felicia in ogni ipotesi sfortunata si avrà sempre le intere doti a pretendere contro della madre e del fratello Alessandro. Quindi vi può esser disputa per la quota di Luigi mista e confusa nei ducati 20,000, cioè per la terza parte in duc. 6600 circa.

§. 6. L' azione in riducibilità di dote incongrua non competerebbe mai agli attori.

È conosciuto, che COSTANTINO imperatore (2) provvide ai figli lesi nella legittima dalla dote im-

(1) *Fog. 5 a tergo ibid.*
(2) *L. unica Cod. de inofficiosis dotibus.*

modica costituita dal padre a simiglianza del rimedio della querela d'inofficioso testamento.

Ad exemplum (sono frasi del testo) *inofficiosi testamenti adversus dotem immodicam exercendae actionis copia tribuatur , et filiis conquerentibus emolumenta debita conferantur.*

Da questa legge la scuola ne à desunta le conseguenze di applicazione per ciascun caso che si presentasse a decidere.

In primo luogo i legitimari quando sono fraudati dal padre debbono proporre la querela.

Agere possunt filii fraudati in legitima a patre , mortuo patre, contra maritum, cui pro filia pater dedit tantam dotem quod aliis filiis non remansit legitima , scriveva il Cardinal Tuscm (1).

In secondo luogo debbono promuovere l'azione, morto il padre per più ragioni , sia perchè la legittima si misura nel tempo dell' aperta successione , sia perchè potrebbe svanire la querela per la premorienza del legittimario.

Così il Fabro (2): *Et vero necesse est in tempus usque mortis manere in suspenso, an inofficiosa donatio futura sit , nam et si patrimonium suum quis totum donaverit, non ideo tamen inofficiosa dici donatio statim potest , quid enim si postea donator alia bona acquirat , ex quibus dari possit legitima filio mortis tempore etiam ex comparatione patrimonii quod ante donationem donator habuerat . . . . et alia potissima ratio, videlicet quod tempore mortis patris possit contingere , quod filii , qui nunc dicunt dotem inofficiosam , decesserint in vita patris, quamobrem maior sit legitima filiae a qua dos ut inofficiosa petitur* , ed il

(1) *Conclus.* 734. *n.* 1 e 2.
(2) *Suo Cod. de inoffic. donat. definit.* 7 *et in notis.*

Fontanella (1), il Velasco (2), ed il Costa (3) serbano lo stesso avviso.

In terzo luogo si può proporre l'azione da tutt' altro che da chi à costituito la dote, e nè anche se costui consentisse: *Unde ex praedictis*, a questo modo il presidente de Franchis (4) *decisum fuit actionem praedictam non competere nisi mortua matre, et quamvis mater remansisset contenta quod haec ex nunc admitteretur in praeiudicium tertii cui ius est quaesitum, hunc consensum non prodesse.*

E Carlantonio de Luca nelle sue giudiziose addizioni al de Franchis spiega la ragione di questa massima del S. C. *Et ratio est* (egli dice) *quod* ob proprium consensum dotantis non potest veniri, nec contra propriam actionem.

Nel caso nostro gli attori che si pretenderebbero lesi dall' ampia dotazione sono essi medesimi i dotanti, i quali come di sopra abbiamo raccolto si determinarono a quella somma con piena cognizione delle forze ereditarie, e dopo di averle amministrate e discusse pel lungo giro di cinque anni.

Essi di qual torto si dorrebbero, e di quale intemperanza di largizione paterna muoverebbero lamento? Di nissuna al certo. Quì non ricorre il caso preveduto dalla legge e figurato dai dottori, anzi uno del tutto contrario a quello donde potrebbero indurre profitto.

Il genitor comune trapassò intestato nel 1791. Raccolta dai figli, e massime dal principe Luigi pri-

---

(1) *De pactis dotalibus. Claus.* 5 *Glos.* 8 *part.* 2 *n.* 14.
(2) *Consultat.* 189.
(3) *De portione ratae quaest.* 114 *n.* 4 *et de remedio subsid. remed.* 103 *n.* 15.
(4) *Decis.* 170 *n.* 1.

mo nato il retaggio degli avi pel correre di uno intero lustro s' istruì del suo valore e della sua ampiezza. Nel 1796 collocò la sorella in cospicue nozze, e le stabilì per dote duc. 20000, che dalle dichiarazioni di quello istrumento e dai patti che lo composero ben si ravvisa di essere stata men giusta di quella che le avrebbe dovuto pertenere. I dotanti si sono taciuti per lo giro di anni 28, cioè per tredici sotto lo impero delle vecchie leggi, e per quindici sotto quella delle nuove, confermando con volontaria costante esecuzione le stipulazioni del 1796, nè loro cadde mai nel pensiere una impresa cotanto ardita, se non quando furono tratti in giudizio dalla nostra cliente.

Nissun diritto perciò alla riduzione della dote, perchè querelandosene oppugnerebbero direttamente il fatto lor proprio, scientemente costituito, ed eseguito volontariamente per tanto tratto di tempo.

§. 7. Anche che loro competesse un' azione di tal fatta sarebbe prescritta.

Pongasi per poco che i nostri contraddittori potessero alzar la mente a queste speranze, i loro desideri sarebbero ingiuriati dal tempo e dalla esecuzione volontaria prestata all' istrumento del 1796.

Si è visto poco innanzi, che la querela per dote immodica ritrae l'indole e le forme del rimedio dell' inofficioso testamento. Ambe queste azioni sono frutto della equità, sovvenimento ai pregiudicati dal fatto altrui, azioni di stretta intelligenza perchè odiose e tendenti a rescindere gli atti solenni del giudizio paterno, a pregiudizio de' terzi che vi ànno acquistato diritto irrevocabile. Quindi la sapienza legi-

slativa vi prefinì termini men lunghi per introdurle, e condizioni penali per operarne la perdita irremisibile.

Varì sono i casi notati da testi espressi di legge ne' quali l' azione si perde per fatto di chi potrebbe esercitarla.

Diciamoli con le parole di Arnoldo Corvino (1). *Cessat* (egli scrive) *si per silentium quinquennii tacite, vel expresse querelae sit renunciatum. Si actor voluntatem defuncti approbaverit; sive agnoscendo directe vel indirecte legatum sibi relictum, sive patrocinium praestando his, qui ex testamento, ad petenda legata agunt*. Queste teoriche trovan sede in luoghi chiarissimi di legge.

Paolo giureconsulto così ragiona sul proposito (2) *Si exheredatus petenti legatum ex testamento advocationem praebuit, procurationemque susceperit*, *REMOVETUR AB ACCUSATIONE: AGNOVISSE ENIM VIDETUR, QUI QUALEQUALE IUDICIUM DEFUNCTI COMPROBAVIT*.

E Modestino ripete esplicitamente la stessa dottrina nella L. 12 ff. del titolo medesimo.

E Giustiniano imperatore similmente nel suo codice impone (3) che si decada dal diritto, *si repudiavit querelam*, *vel QUINQUENNIO TACUIT*, *scilicet post aditam hereditatem*. Donde le leggi nuove e da diversi altri precetti dell' antico diritto energicamente ànno espresso un canone di generale giureprudenza nell' artic. 1292 delle LL. CC. in queste parole. *La conferma, ratifica*, *O ESECUZIONE VOLONTARIA NELL' EPOCA E NELLE FORME DETERMINATA DALLA LEGGE, PRODUCE LA RINUNZIA AI MEZZI ED ALLE ECCEZIONI, CHE POTEVANO*

---

(1) *In istituta. Tit. de inoff. testamento.*
(2) *L. 32 ff. de inoff. testamento.*
(3) *L. 34 Cod. de inoff. testamento.*

OPPORSI CONTRO TALE ATTO, SENZA PREGIUDIZIO PERÒ DELLE TERZE PERSONE (1).

Se basta la cognizione anche indiretta, l'opera di difensore, infine un atto qualunque di adesione per decadere dalla querela, a più forte ragione opererà la esecuzione volontaria prestata nientemeno che per ventotto anni.

E quanto poi cresce per noi l'applicazione della legge, allorchè si consideri, che l'esecuzione volontaria, non è prestata dai nostri avversari al fatto del padre, ma è il suggello irremovibile della stipulazione consentita liberamente da essi medesimi, e con piena cognizione di ciò che praticavano e delle sue conseguenze; così che noi non siamo spinti a misurare l'adesione consentita al voler di un'altro, ma a valutare l'eseguimento del proprio volere fermamente mantenuto nella nostra causa. Gli attori quindi non ebber mai azione a ridurre la dote in disputa: non gli era dato esercitarla, e se pur così fosse stato è dessa prescritta, ed ora quindi inammessibile.

CAPO IV.

Per l'antica legislazione, non per la novella debba la quistione definirsi

§. 8. Massime di giustizia generale.

Per la evidenza di questa verità parrebbe forse superfluo l'occuparsene di proposito, ma siccome per la poca speranza che nelle antiche teorie può mettere

(1) *Vedete* Taglioni *nel confronto di questo articolo con le leggi Romane. L'articolo corrispondente del Cod. abol. è il* 1338.

il contraddittore, tenterà far luogo alle attnali, come quelle che più lo favoriscono, così diverrà non inutile trarlo di questa lusinga. Non però intendiamo involgerci tanto in cotale dimostrazione, che paresse aver noi quasi obbliato, o la bontà di nostra causa, o la saggezza del magistrato che deve giudicarne.

Nella successione di due legislazioni sorge sempre sul calcolo de' privati diritti una specie di conflitto, che dà luogo alle quistioni transitorie. Queste però nel loro apparire più frequenti e difficili si vanno man mano rendendo e più rade e più agevoli; secondoche la materia se ne diminuisce, e più ovvia diviene l' applicazione de' principi di giustizia generale, che soli valgono a definirle. A noi dunque che per fortuna ci troviamo in questo secondo caso parrà avere sciolto ogni nostro debito, quando avremo ricordato soltanto quelle universali massime, già per la consuetndine di giudicare elevate in assiomi.

E per convincersene anche oltre l' evidenza, le tre conosciute distinzioni applicheremo, comeche di volo soltanto alla causa. Incominciando dunque da quella che per la natura stessa del contratto si presenta la prima, veggiamo, che supponendo pure per generosa ipotesi che una donazione in esso si comprenda, sarà però sempre una donazione irrevocabile per atto tra vivi, e non già un atto per cagion di morte; quindi adottando la distinzione, ch'è d'altronde la più generica tra gli umani atti civili, troviamo non potersi muover dubbio che per i primi come di atti perfetti e consumati dal tempo di loro confezione debbasi per le sole leggi allora imperanti giudicare, qual che siesi il tempo in cui sia per accidente nata la occasione di disputar di essi.

Or appressandoci alla causa nostra di che mai contendiamo noi, se non che di definire se quella così

detta donazione contenne seco l' occulto vizio della rivocabilità per sopravvegnenza de' figli ? Vizio che se non vuolsi sostener nato gemello alla donazione istessa nel suo perfezionamento , non sapremmo per qual modo poi si potrebbe posteriormente intrudervelo. E quindi sarà sempre necessario rivolgersi alle leggi di quel tempo per giudicare della esistenza di quel vizio , del suo potere , e degli effetti suoi. Il che ben altramente avverrebbe quando di disposizione a cagion di morte , quindi rivocabile ed imperfetta di sua natura avesse a giudicarsi : onde sempre più la necessità e la utilità somma di quella distinzione sorge evidentissima.

Ma fedeli alle nostre promesse passiam oltre rapidamente. Per la seconda distinzione voglionsi separare *i diritti acquisiti* dalle semplici *espettazioni* ; e mentre queste rimangon soggette a tutte le modificazioni , ed allo stesso annientamento per lo impero di novelle leggi, quelli si serbano inviolati agli urti d'ogni legge posteriore, che nommai potrebbe colpirli senza vizio di retroattività. L' argomento è del celebre Sirey , il qual dimostra la inviolabilità de' *diritti acquisiti* fondarsi nella sacra massima, che oggetto unico di ogni potere essendo la conservazione a ciascuno de' suoi diritti e delle sue proprietà , non saprebbe mai presumersi che voglia un legislatore distruggere ciocchè per sua cura e dovere à l'obbligo di conservare (1).

---

(1) Se i giureconsulti son di accordo a pensare, che i DIRITTI ACQUISTATI *sono inviolabili dalle nuove leggi*, ciò dipende dacchè ogni società, ogni potenza, ogni patto fondamentale avendo per scopo finale la conservazione a ciascuno di ciocchè è suo, de' suoi averi, di ciò che egli à realmente acquistato, il legislatore non può presumersi voler distruggere ciò che à carico di conservare.

Sirey. *Cod. annoté. Sur l'art. 2 de l'effet retroictif.*

b

§. 9. Quali sono i diritti irrevocabilmente acquistati - La legge non può avere effetto retroattivo sopra i medesimi.

È un principio generale (orava Portalis al corpo legislativo) (1) *che le leggi non ànno effetto retroattivo. L' uffizio delle leggi è di regolare l' avvenire: il passato non è più nel di loro potere. Ovunque fosse la retroattività delle leggi non esisterebbe più, nè la sicurezza, nè l' ombra sua. La legge naturale, non è limitata, nè per tempo, nè per luoghi, poichè è dessa di tutti i paesi e di tutti i secoli. Ma le leggi positive che sono l' opera dell' uomo non esistono per noi, che quando si promulgano. Esse non possono avere effetto che quando esistono.*

La legge stabilisce, conserva, cangia, modifica, perfeziona. Essa distrugge ciò che è, crea ciò che non è ancora. La testa di un gran legislatore è una specie di Olimpo, d' onde partano le sue vaste idee, le sue avventurose concezioni che presiedono alla felicità degli uomini, ed ai destini degl' imperi; ma il POTERE DELLA LEGGE NON PUÒ ESTENDERSI SOPRA COSE CHE NON SONO PIU', E CHE PERCIÒ SOLO SONO FUORI DEL SUO POTERE.

La sapienza romana à ridotto in principî semplici la teorica ed i caratteri distintivi della potestà delle leggi. L' annunziano felicemente in una legge celebre gl' imperatori Teodosio e Valentiniano (2). *Leges et constitutiones FUTURIS CERTUM EST DARE FORMAM NEGOTIIS, NON AD FACTA PRAETERITA REVOCARI.* Ma la stessa legge riconosce che vi possono essere delle eccezioni a questo principio e dichiara esser due, aggiugnendo; *nisi nominatim et de praeterito tempore, et adhuc pendentibus negotiis cautum sit.*

---

(1) *Locré legislat. de la France. to. 1 sur le 2 art. du cod. civ.*

(2) *L. 7 Cod. de legibus.*

E su questo comma chiosa Bacone (1). *Id est nondum transactis, seu iudicatis, non enim placet Janus in legibus* (2).

Per discernere se un diritto acquistato sia tale, ovvero suscettivo di novella modificazione convien conoscere se esso è perfetto, ovver mancante di qualche cosa pel suo compimento. Nissuno meglio del Glucmio à dato nozioni certe su questo punto. Noi ne rechiamo le parole (3): *Affinchè un' atto possa dirsi come passato, e che perciò sia proibito di applicare la legge nuova, bisogna che non sia più possibile di apportare a questo atto cangiamento di sorte alcuna, e di modificarlo a seconda la legge nuova, senza pregiudicare il diritto legalmente acquistato da un terzo per virtù di questo atto.*

Nel caso nostro nulla rimaneva certamente a compiersi, anzi tutto fu fatto, perfezionato ed eseguito con lo strumento nuziale del 1796. Con le leggi di quel tempo adunque e non con le posteriori se ne dovrà regolare l' indole, la forza, e le conseguenze che da lui derivano.

§. 10. Maggiore sviluppo delle stesse teoriche.

Ciò premesso, che altro resta se non volger lo sguardo su quel contratto, che per ora e sempre ipoteticamente diremo donazione, ed osservare se si trasfusero per esso nella donataria *diritti acquisiti*, ovvero *semplici espettazioni*? Ma forse il contradditore

(1) *Aphorism.* 47.
(2) *Vedete quanto discute il* Domat *nel sua trattato delle leggi. Cap. II. num*; 47, *ed il* Merlin. *Repert. de Jurisprud. Effet. retroictif.*, *de' quali giureconsulti tralasciano per amore di brevità di recare le dottrine.*
(3) *Jurisprud: Forensis to.* 1 §. 21.

stesso si sdegnerà, e non a torto, che per quest'aria di dubitazione, quasi noi volessimo sospettare del suo giudizio, e ci riprenderà che nommai sognò egli che per donazione irrevocabile, e per atto tra vivi, e per contemplazione di certo matrimonio sorgesser poi *espettazioni pure*, e non veri *diritti acquisiti.* E noi protestando rispetto a' lumi suoi ed alla sua moderazione, gli risponderemo, che pensando così deve di necessità convenire con noi, esser que' *diritti acquisiti* di necessità liberi d'ogni impero di novella legislazione; e che quindi qualsiasi contesa, ed in qualunue tempo sorga dappoi, voglia sempre per le antiche leggi definirsi.

Vien per ultimo la distinzione fra diritti *reali* e *personali.* Per questa non vorremo già entrare in sottili investigazioni, tra perchè sarebbe opera vana sul proposito, e perchè ci varremo del tutto dell'autorità di un sommo uomo nell'attuale disputa. Siam dunqne paghi di ricordare soltanto che i primi risguardano i beni ed il loro acquisto e possesso sia per modo *originario*, o pure *derivativo*: i secondi si versano snllo *stato*, *capacità*, *e facoltà* delle persone. Che quindi, giusta il dettato di un grande uomo (1) questi risolvonsi in diritti di *libertà*, come i reali in diritti di *proprietà*: ovvero che al dir de' giureconsulti le specie tutte di diritti riduconsi a queste due: *Jus habendi. . . Jus agendi.* Avvertiremo però l'utile maggiore di cotal distinzione essere principalmente in definire qual si possa impero esercitar su di essi dalle nuove leggi: e mentre i *personali* vi rimangon soggetti, ne vanno del tutto liberi i *reali*, sì perchè rientrano sotto questo rapporto nella classe de' diritti

(1) *Sirey loco citato.*

acquisiti immutabili, in forza di quella luminosa e filosofica massima stabilita dal Sirey.

Or saprebbe mai disputarsi che quel contratto, o dicasi pur seguendo la ipotesi quella donazione, versasse su diritti puramente reali? E se di ciò non va mosso alcun dubbio, diverrà di pari certezza, che di essi debbasi per le antiche leggi di quel tempo giudicare esclusivamente. E quì senz' altro vogliamo noi arrestarci, facendoci scudo dell' autorità decisiva di un grande moderno giureconsulto (1).

---

(1) Chabot de l' Allier. *Quest. transitoir. to.* 1 *pag.* 377 *e* 378.

Vi sono due specie di diritti acquistati, i personali, ed i reali.

I personali sono quelli che sono attaccati alle persone, come i diritti di cittadinanza, la capacità civile ec. ec.

I reali sono quelli che sono attaccati ai beni, vale a dire tutti quelli che ànno per oggetto i beni, mobili, o immobili.

I diritti personali; anche quando sono essi acquistati, anche quando sono essi stipulati irrevocabili, o dichiarati tali da una legge espressa, non di meno possono essere aboliti, o modificati da una legge nuova, ma a contare soltanto dalla sua promulgazione, e solamente per gli atti e per gli effetti posteriori, senza che la legge nuova possa retroagire sopra ciò che è stato fatto in virtù di questi diritti, nè sopra alcuno degli effetti che essi ànno prodotto, sotto lo impero ed in virtù delle leggi antiche.

Quanto ai diritti reali: se essi risultano da convenzioni espresse, e se essi si sono stipulati irrevocabili, o dichiarati tali dalle leggi esistenti, son questi diritti acquistati che una legge nuova non può abolire, modificare, cangiare, nè regolare di nissuna maniera, nè anche per gli effetti posteriori alla sua pubblicazione.

Essa non può regolarli in veruna maniera, anche quando non si aprono, non si realizzano, e non producano i loro effetti, che posteriormente alla sua pubblicazione. Anche quando essi erano sottoposti a delle condizioni che non si verificano, o a degli avvenimenti incerti, i quali non giungono, che sotto lo impero delle leggi nuove.

§. 11. Sulla identica specie decisione dello imperador Giustiniano - Giurisprudenza Francese - Giurisprudenza Napolitana.

Abbiam veduto dimostrarsi luminosamente la incompetenza delle novelle leggi e per tutte le massime di universale giustizia, e per l' autorità di sommi giureconsulti, onde ciò potrebbe parere ed è infatti oltre ogni uopo bastevole. Pure, poichè sì frequentemente si avvera il *nil sub sole novum*, piacerà l' osservare come questa quistione non sia poi nuova, sibbene antica, ed anticamente decisa da famoso legislatore.

Diviene necessità ricordare cose notissime: cioè che declinandosi a poco a poco dalla severità dell' impero paterno, pel quale il padre di famiglia poteva dettar sul patrimonio qual più aspra legge gli fosse a grado in forza del *uti legassit* delle XII tavole, i giureconsulti animati dall' equità, e prendendo argomento dalla *L. Falcidia*, stabilirono per *legittima* la *quarta*: Che tal quota rimase il fondamento per la *querela d' inofficioso* nel caso di totale eseredazione; o della *condizione ex lege* al supplimento, allorchè in quota minore istituiti si fussero i legittimi eredi ne' gradi privilegiati: Che Giustiniano commiserando lo stato de' figli, di cui qualsivoglia si fosse il numero, doveano tenersi contenti delle tre once sole del patrimonio paterno, ne aumentò e proporzionò la misura; elevando con la notissima novella 118 la legittima al triente quando i figli non fossero al dì là di quattro, ed al semisse quando ne fosse più oltre il numero.

Or questa pietosa innovazione legislativa seco traeva una quistione transitoria; e si era quella che trovandosi già fatte immense donazioni a favor di qualchedano de' figli in pregiudizio degli altri, sorgeva contesa se dovevan queste ridursi alla ristretta antica misura della legittima, ovvero alla più ampia dal

provvido legislatore prescritta. A chi avesse leggiermente la quistione esaminata sarebbe sembrato, che la pietà de' figli, che il rigore della novella legge, che l' affetto istesso del legislatore all' opera sua pietosa avesser certamente inclinato l' animo suo per lo tempo e legge posteriore. Ma l' uomo sommo, sacrificando le affezioni sue all'impero delle norme di universale giustizia, altramente decise e vi consagrò espressamente una novella che contasi la nonagesima seconda. Eccone il testo - *Posita igitur a nobis lege in sua virtute manente, illud volumus. Ut si quis donationem immensam in aliquem, aut aliquos filiorum fecerit, necessarium habeat in distributione hereditatis, tantam unicuique filiorum servare ex lege partem*, QUANTA FUIT PRIUSQUAM DONATIONEM PATER IN FILIUM AUT FILIOS, *quos eâ onoravit*, FACERET - Il che dimostra che il tempo della donazione fatta, non quello della sorta contesa sia innegabilmente il decisivo - E quì potremmo noi di molte e gravissime autorità abbellirci, se non credessimo miglior consiglio tenerci lontani da questo inopportuno prolissità; e tantopiù che abbiamo, come di quì a poco si vedrà, molta ricchezza nella patria giureprudenza. Pur piace scegliere una sola, e gravissima testimonianza fra gl' interpreti del romano diritto: essa sarà del Donello, il quale lungamente e dottamente al suo solito disputando nel *cap. XI. del lib. XIX. del suo comentario sul diritto civile* sulla querela d' inofficiosa donazione, fra le molte quistioni proponesi anche questa, cioè, che si dirà se dopo seguita la donazione siasi ridotto il patrimonio a tal somma, che se così diminuito si fosse trovato al tempo del dono, non sarebbe stato lecito di farlo? Ed egli decide che quanto fu già rettamente in quel tempo operato, cangiar più non si può da qualsiasi evento posteriore. Il che, come ben

vede ognuno, val quanto dire, che l' epoca e le leggi della seguita donazione decidan sovranamente; nè per fatti o leggi susseguenti può introdursi alterazione alcuna. Nè egli così opinando obbliò già di mettere in calcolo la regola di Marciano, od il favor de' figli, e della legittima ad essi dovuta; e piaccia quindi leggerne quì in nota lo stesso suo ragionamento (1).

---

(1) *Donel. loc. cit.*

Quid si casu aliquo fortuitu, puta, naufragio, aut incendio, quod reliquum erat bonorum, perierit, ut jam liberi, si consistamus in superiore donatione, nihil sint habituri? An non aequum videtur de bonis donatis quartam, ut olim, ut nunc trientem detrahi, cum id, quod donatum est, redierit ad eam summam, quae si sola fuisset ab initio, et donata esset, ut donata est, non constitisset donatio, eoque, et rediens in eum casum a quo incipere non poterat, debeat infirmari? Argumentum in L. pro parte ff. de servit. et presertim cum in hac revocatione id agatur ut consulatur liberis? Quibus legitimam portionem, tanquam rem sibi debitam petentibus magis favendum videtur, quam adventitio donatarii lucro: arg. in l. non debet actori ff. de reg. jur. - Dicemus nou fieri hoc casu, ut donatio ab initio recte facta possit ulla ex parte revocari. Una enim revocandi causa est liberis, et similibus personis, si donatio sit inofficiosa. At ab initio non fuisse inofficiosam constitit. Quominus talis fuerit nullus casus superveniens potest efficere. At redit quantitas patrimonii in eum locum, a quo donatio incipere non poterat. Rediit sed eventus id, quod ante recte gestum est, non mutat. Nos autem qualis fuerit donatio, cum facta est quaerimus. Denique constans haec juris civilis constitutio est, nullum negotium ab initio recte, et secundum leges gestum, et perfectum infirmari, quantumvis ille casus extiterit a quo incipere non poterat §. furios. instit. quib. non est permissum facere testam. L. sancim. C. de adm. tut. - Sane stipulationem rei alicujus corrumpi placet, si res promissa dari posse desierit, et placet non alia de caussa, quam quod stipulatio in eum casum deducta sit a quo incipere non poterat. d. L. pro parte de servit. §. item contra inst. de inutil. stipulat. - Sed hoc dictum de re recte quidem gesta, sed non perfecta,

E perchè veggasi che ancora in Francia la sentenza istessa, come quella della retta ragion legale sia stata la trionfante, ce ne richiameremo a colui che meritamente si acquistò il nome di massimo giureconsulto nella soluzione delle quistioni transitorie, che numerosissime ed avvilupate ivi piucchè altrove furon mai, per le tante vicende cui a' nostri tempi nella civile legislazione fu quello stato soggetto. Intende ognuno che parliam noi del celebre *Chabot de l'Allier*: Ebbene questo grand' uomo ed in tutt' i luoghi ove se gli è porta la occasione, e per mille suoi proprì argomenti, e per gli altrui che si degna riportare, e per varie decisioni da lui citate, stabilisce così vittoriosamente la massima, che non abbiam ritegno di confessare il dubbio di scelta in tanta ricchezza. Ed invero dovremmo noi chiedere che per intero gli articoli *Donazione*, *Riduzione* ed altri fusser consultati; ma non volendo pretendere sì oltre, ci restringiamo a due fra tanti de' suoi dettati. Riportando egli la disposione dell' articolo 39 della ordinanza del 1731, che dichiarava esenti da rivocazione per sopravvegnenza de' figli le donazioni in favor del matrimonio fatta dai coniugi ed ascendenti, propone il caso se mai diventino poi rivocabili per figli nati dopo la promulgazione della legge de' 3 maggio 1803 e del codice civile, che nell' articolo 960 ne stabilisce letteralmente la rivocabilità. Si ascolti la sua sentenza - *Queste donazioni saranno esse rivocate conformemente all' articolo* 960 *codice civile*, *se esse sono anteriori alla legge del* 3 *di maggio del* 1803, *ma che il do-*

---

qualis est omnis stipulatio, quae quamvis recte interposita, tamen adhuc effectum suum, id est, praestationem desiderat: cujus praestationis facultate ideo necesse est stipulationem corrumpi; quia constituitur inutilis.

nante non sia morto che dopo questa pubblicazione, o se i figli la sopravvegnenza dei quali potrebbe operare la rivocazione, SONO NATI SOTTO L' IMPERO DEL CODICE?

Risulta ancora dai principî stabiliti, che la quistione non deve risolversi giusta l' art. 960 *del Codice, ma seguendo l' art.* 39 *dell' ordinanza, che era in vigore nel momento in cui le donazioni furono fatte, e che in conseguenza queste donazioni non saranno soggette a rivocazione per la sopravvegnenza di figli, anche quando questi fossero nati posteriormente alla pubblicazione della legge de'* 3 *di maggio del* 1803 (1). Potrebbesi mai desiderare dippiù per la quistion nostra? Ma non tralasciamo un altro tratto di non minore importanza. Rapportando egli la discussione della controversia se per le donazioni tra vivi la quota di riserva deve calcolarsi giusta le leggi del tempo della donazione, ovvero della successione aperta per morte del donatore, e questa è precisamente la quistion risoluta da Giustiniano, prende cura di trascrivere tutti gli argomenti presentati dagli avvocati e dal pubblico ministero alla Corte di appello di Parigi, de' quali mentre nostro desiderio sarebbe riportare la totalità, pur ci terremo contenti della minima parte.

Ma è questo un principio di eterna verità, che la legge esistente nel tempo del contratto regola il contratto. Quando non v' à convenzione scritta, si può disputare sopra questo principio, ma quando esiste un' atto il principio è incontrastabile. Un atto allorchè si celebra, non è regolato da una legge eventuale; essa lo è necessariamente dalla legge in vigore nel momento in cui si sottoscrive.

Necessariamente le parti non si sommettono che

---

(1) *Questions transit. t.* 1 *p.* 178.

alla legge che esiste nel tempo nel quale contrattano. Egli è impossibile, sarebbe assurdo di supporre che tralasciando la legge esistente, si sommettessero ad una legge immaginaria nel futuro contingente.

Considerando che la legge non dispone che per l'avvenire, che essa non à effetto retroattivo, che la forma e gli effetti di tutte le donazioni tra vivi, irrevocabili di sua natura sono regolati e determinati dalle leggi in vigore nel momento della donazione (1).

Ma sarebbe non finirla mai se ancor volessimo raccogliere testimonianze per questa eterna verità: sia dunque chiusa del ragionar nostro l'autorità suprema della nostra Corte di Cassazione, che in tre sue decisioni racchiude il più bel comento dell'indicata massima, e della disposizion legislativa di Giustiniano.

Ed ancor queste insieme a' pezzi che le precedono andrebbero per intero trascritte; ma se ciò non lice, almeno sia permesso trasceglierne alcun brano: e sarà il primo tratto da una considerazione della Corte di appello di Napoli nella decisione che precede quella di cassazione sulla eredità di del Vecchio.

» Questa teoria, *di calcolare la quota disponibile di un donante secondo le leggi imperanti al tempo della donazione*, è ormai un canone della giurisprudenza del foro: possono a tal proposito utilmente consultarsi la decisione della Corte di appello di Parigi dei 27 maggio 1807 nella successione Rouille; le due decisioni della Corte di appello di Torino per la successione Chabloz, e per la successione Bolla, confermate anche dalla Corte di Cassazione di Parigi; la decisione della corte di appello di Firenze nella successione Catelani, e l'altra della Corte medesima nella successione Wirion, confermata pure dalla cassazione

(1) *Quaest. transit. tom. 2 pag.* 230 *e* 239.

di Parigi in maggio 1812; le due decisioni della nostra Corte di appello di Lanciano nella successione Onofrî, e nella successione Carli; la decisione della nostra propria Corte di appello di Napoli nelle successioni Giannelli, e Mascione; ed in fine la sentenza del tribunale civile di Napoli nella successione Carfora «.

A questa aggiugneremo la considarazione seguente della Suprema Corte.

» Atteso, relativamente al secondo mezzo, che gli atti di liberalità, quanto alla loro riduzione, ai termini della novella 92 capo 1, debbono misurarsi conformemente al dritto che a tempo della loro confezione potevano avervi i *successibili*: e che all'epoca delle donazioni, delle quali si tratta, le ricorrenti sorelle del Vecchio, conformemente all'antica nostra legislazione, non rappresentavano sul patrimonio del padre loro, che il solo dritto al paraggio, che esse ricevettero pure da lui: ne deriva da tutto ciò, che coll' impugnata decisione, lungi di essersi contravvenuto alle disposizioni del Codice civile, che non sono applicabili alla specie presente, la Corte di appello si è anzi uniformata a' veri principî, regolato avendo i dritti e le obbligazioni delle donazioni predette, in ciò che concerne la loro *riduttibilità*, colle leggi che all'epoca in cui vennero fatte erano in vigore (1) «.

Similmente nella causa di Montesoro e Carli troviamo osservabile ciocchè siegue:

» Considerando che sotto l'impero della vecchia legislazione, se le figlie non succedevano agli ascendenti che nel solo paraggio, se ne faceva però l'apertura del dritto a favor loro, anche viventi gli ascendenti stessi, qualora fossero venuto a maritarsi. Don-

(1) *Decisione del* 3 *Maggio* 1817.

de poi segue che attesa l' epoca in cui seguì la donazione della quale si tratta, se un tal atto era soggetto ad essere annullato in concorrenza del paraggio allora già dovuto alla figlia, per tutto il resto la proprietà de' beni donati restò incommutabilmente trasferita in persona del donatario: e che quindi nella specie presente la Corte di appello fece una giusta applicazione de' principii, con aver determinata la sorte della donazione suddetta conformemente ai dritti, che le leggi in vigore al tempo della sua stipulazione attribuivano irrevocabilmente alle parti (1) ».

E finiremo per uno squarcio del ragionamento del pubblico Ministero nella causa Bonelli ed Ascione, adottato dalla Corte di Cassazione.

» Hanno gli autori più sensati unicamente discusso, se gli atti condizionati e purificati sotto una legge, diversa da quella che dominava nel principio della obbligazione, dovessero da questa piuttosto che da quella venir regolati. Ond' è nata la giudiziosa di lor distinzione tra atti compiuti ed atti incompleti. Quelli non possono intrinsecamente cadere sotto il potere di una legge posteriore. Questi ne debbono assolutamente dipendere. Per tal ragione trattandosi di donazione fatta dal padre ad un figliuolo, la quale si pretende aver traditi i sentimenti della natura e l' officio paterno, trattandosi di una dote che siasi data per gli stessi principî; i dritti de' figli offesi dalla donazione e dalla dote inofficiosa, non possono ch' essere misurati dalle regole di dritto vigente nel tempo in cui o la donazione o la dote ricevè il suo pieno e legale effetto. Non è dunque maraviglia che Giustiniano nella novella 92, frenando l' arbitrio illimitato de' genitori, avesse ordinato che la donazione

(1) *Decisione del 12. Febbrajo 1813.*

fatta a beneficio de' figliuoli non dovesse eccedere la misura ordinata dal legislatore relativamente alla legittima, prima che la donazione si fosse fatta: *ut si quis donationem immensam in aliquem aut aliquos filiorum fecerit, necessarium habeat in distributione haereditatis tantum unicuique filiorum servare ex lege partem, quanta fuit pruisquam donationem pater filium, aut filios quos ea onoravit, faceret*. E tanto meno dopo una legge così chiara dee mettersi in dubbio il sentimento degl' interpetri dell' antica e nuova scuola di dritto romano, i quali concordemente hanno stabilita la massima di doversi attendere nel calcolo della legittima il dritto in vigore all' epoca, in cui la donazione fra vivi fu perfetta ed eseguita (1) ».

§. 12. Dimostrasi per l' antica giureprudenza, e specialmente per quella del regno, non esser nè del tutto nè sempre rivocabili dalla sopravvenienza de' figli, le donazioni a contemplazione di matrimonio.

Alla dimostrazione di questa verità ci faremo strada per una serie di proposizioni, le quali mentre si coordineranno a presentarla in tutto il suo lume, dissiperanno al tempo stesso qualche nebbia di volgare pregiudizio, che sulla materia si è intruso per difetto di analisi.

§. 13. Osservazioni generali sulla rivocabilità delle donazioni.

Il diritto che si attribuisce al donatore di poter per sopravvegnenza di figli rivocare il suo dono non è già stabilito per alcuna espressa e generale disposi-

(1) *Decisione del 27. Novembre 1813.*

zione di legge ; che anzi per molte di queste e letterali l'assoluta irrivocabilità delle donazioni è prescritta : ma sibbene quel diritto venne a poco a poco in favore sol per argomento tratto da particolar legge, ed aiutato da una congettura di pietà.

L' unico testo, che in tutta l'ampia collezione delle romane leggi s' incontra su tale rivocabilità delle donazioni risguarda un caso particolarissimo, e che inoltre non mai potrebbe negli attuali nostri più dolci costumi identicamente verificarsi. Tal si è la notissima *l.* 8 *cod. de revoc.° donat.* espressa ne' seguenti termini : *Si unquam libertis patronos filios non habens bona omnia, vel partem aliquam fuerit donatione largitus, et postea susceperit liberos, quidquid largitus fuerat revertatur, in ejusdem donatoris arbitrio, ac ditione mansurum.* Quindi non deve recar meraviglia, se alquanti giureconsulti amici della severa interpretrazione, alla di cui testa mettersi deve il celebre DONELLO, abbiau sostenuto la opinione di non potersi trasportar questo testo fuori gli stretti cancelli di quel caso particolare, violando così la massima generale sulla irrivocabilità delle donazioni (1). Noi però non vogliamo che altri possa dirci che ci fossimo dall'amor di causa lasciati trarre a tanta severità, e per diminuir le contese non rifiutiamo di metterci nella schiera di coloro, che àn creduto

(1) Non vogliam già trascrivere il lungo comento del Donello, che tratta di error volgare la contraria sentenza ; ma non sappiamo astenerci dal riportare un bel argomento con cui Fabro deride coloro, che voglion supporre nella donazione la condizion tacita di rivoca, *si liberos susceperit : Quia* egli dice, *pugnant haec. Donationem esse puram, et tacitam ei inesse conditionem. Deinde non potest tacita conditio induci, nisi interpretratione. At ea fit contra donatorem, cujus fuit legem apertius dicere ec.* FABRO 7. *conject.* 4.

seguire la estensiva interpretazione: avvertiam soltanto ch'essa dal citato testo prende più la occasione, che il fondamento; credendosi trarre questo con miglior successo dalla congettura della paterna pietà, per la quale debba presumersi, che il donante, *non fuisset donaturus, si nascituros liberos cogitasset*. Donde s'è ragionato, che la donazione dovesse aversi quasi fatta con legge di sua rivocabilità, per sopravvenienza di figli: nè quì dell' invincibile opposto argomento di Fabro terremo più ricordanza.

Ma se questa pietosa e mite opinione vogliam noi seguire di buon grado, non la seguiremo poi così senza avvedimento e distinzione; onde tener senza esame le donazioni tutte per rivocabili, qualunque esser ne possa la quantità, e la natura. Che anzi crediamo essere in dritto di sostenere, dietro la scorta dei più saggi interpetri delle romani leggi, che a non far trascorrere in licenziosa ingiustizia quella estensiva interpretrazione sia necessario consiglio il porvi freno, distingnendo le diverse qualità, e quantità delle donazioni.

§. 14. Rivocansi le donazioni pure, non quelle *ob caussam*: Le immense non le ristrette.

Quel vantato testo non presentava, che il caso semplicissimo di una donazione tutta pura e gratuita; quindi allorchè si volle dai liberti e patroni, per li quali fu scritto estendersi a noi, che tali classi non conosciamo, il primo dubbio che si presentò alla mente de'giureconsulti si fu quello, che fosse necessità di giustizia restringersene l'applicabilità alle sole donazioni pure, e non mai protrarla alle altre che per qualsiasi patto, o condizione uscissero della natura di quelle. E noi vediamo che i più grandi, e fra coloro stessi

che la estensiva interpretrazione adottarono, stabilirono la sentenza di doversi tener fermo a quelle distinzioni.

Come del pari non s'è mai dai più gran sapienti in dritto dubitato, che le istesse donezioni pure, le quali meritassero di rivocarsi, non fosser però da confondersi in un fascio, sia che esse una ristretta quantità, ovvero una immensa avesser compresa.

Ed invero per le prime si osserva, che quando alla donazione si fosse opposta una obbligatoria condizione, ovvero da cagione onerosa traesse l'origine, allor cessando l'assolnta purità del dono, dall'argomento di quella legge si nsciva, e la cagion di rivocare cessava. Come e d'altra parte quando di ristretta non d'immensa donazione si tratta, non può più quella congettura di paterna pietà trovar suo luogo: perciocchè non si saprebbe sostener con ragionevolezza, che nella mediocrità del dono, astenuto se ne sarebbe il donante, se avesse volto il pensiero alla possibilità di diventar padre. Che questa essendo infine una semplice presunzione, non saprebbe più ammettersi; quando non sia tanto il dono, che apparisca incompatibile assolutamente con la sollecitudine paterna. Quindi le sole immense donazioni, come inconciliabili col pensiero della prole, soffrir debbono rivocamento, sostenersi ogui altra, la quale coesister possa con esso, e senza la sua gravissima offesa.

E di tali teorie recheremo noi la testimonianza di pochi sì, ma sommi giureconsulti; non perchè mancherebbero i molti, ma perchè il loro numero darebbe più incombro che speditezza al corso delle nostre idee. Pria di ogni altro piace metter come duce di questa nobile schiera il grande Cuiacio, di cui l'intero passo trascriveremo; onde meglio se ne pre-

gino i rapporti alla specie attuale. Ecco il suo caso, ed i suoi dettati.

Et postremo opponitur adversus definitionem hujus legis l. si unquam, Cod. de revoc. donat. quae dicit, donationem liberis postea editis revocari: donavit Philinius in hac specie, cum non haberet liberos, fratri Licinio sextantem hereditatis fideicommissariae, cujus conditio defecit postea sublato filio: ergo filius eum sextantem revocare potest. Fallacia est in propositione: nec enim est absolute hoc verum, donationem filium postea susceptum revocare; sed ita distinguendum est: aut immensa est donatio, aut non, et aut mera est donatio, aut non: immensam donationem liberi postea suscepti revocant, hic non fuit immensa; sed sextantem tantum donavit, id est, duas uncias et retinuit quatuor. Praeterea ea tantum donatio revocatur a liberis postea susceptis, quae mera est donatio: hic non fuit mera sed mixtum fuit negotium cum id est actum, ut acciperet frater sextantem, et remitteret trientem (1).

E perchè altri non pensi infermare quest' autorità, credendo che nel caso riportato una transazione si comprenda, leggansi ancora queste altre frasi che sieguono immediatamente allo squarcio già trascritto, e che ogni dubbio rimuovono.

Non est transactio, qua de re dubitarunt interpretes: est transactio in l. 11. de transact. sed hic non est transactio, quia neque de fideicommisso erat lis, neque controversia, et licet esset incerta fideicommissi conditio, tamen fuit certa causa fideicommissi. Igitur hic transactio non fuit (2).

Gioverà che dopo la testimonianza del Cujacio si osservi quella ancor gravissima del Perezio, il qua-

(1) *Cujac. t. 9. p. 31. Ed. Nap.*
(2) *Cujac. loc. cit.*

le nel seguire la di lui sentenza, che soltanto le donazioni di smodata quantità vadan soggette a rivocamento, prende cura di analizzare con precisione maggiore la definizione di quella quantità eccessiva. *Verum hoc praeterea desiderat d. L. 8. ut donator bona omnia, vel magnam eorum partem fuerit largitus, quam non praesumitur donaturus si liberos habuisset, aut de iis cogitasset. Magnam partem hic accipiunt de ea quae excedit dimidiam ut videre est apud Tiraquel. ad d. l. 8. verb.* OMNIA VEL PARTEM. *Alii tutius partem istam judicis arbitrio definiendam committunt, ex quantitate bonorum et qualitate personarum donantis et donatarii, earumque conjunctione. Habebit itaque judex rationem quantitatis quae fuit tempore donationis factae, quam non praesumitur donator facturus si de liberis cogitasset; atque cum ex tunc extiterit causa revocationis, eam non impediet superveniens augumentum bonorum: nam primus rei status inspicitur, qui ex post facto non mutatur, arg. L. 6. ff.* QUI ET A QUIB. MANUMISS. *Contra tamen si post factam donationem, quae non erat obnoxia huic legi, bona diminuantur: non propterea judex jus quaesitum donatario invertet, legitimeque factam donationem revocabit, cum adventitius casus non debeat illi obesse d. l. 6.* (1).

All' autorità di questi grandi segua quella del Brunemanno, il quale fra le varie quistioni che in comentando la famosa *L. Si unquam* si propone, ancor questa della quantità mette ad esame. *Sed quantae quantitatis* (ei dice) *oportet esse donationem ut habeat locum haec lex? Respond. hoc arbitrio boni viri dijudicandum puto. Donatio enim tantae debet esse quantitatis, quam si de liberis cogitasset vero simi-*

(1) *Perez. Praelectiones in XII lib. cod. l. VIII. Tit. LVI n.* 18.

liter donaturus non fuerit Pater. Covarr. dict. cap. 19. n. 12. Clarus Quaest. 22. n. 5, et Fagundez dict. cap. 15 n. 12. Plura de hac lege dicto peculiari tractatu scripsit Tiraquellus, Rittershus. in different. jur. civ. et can. l. 3. cap. 21. et seq. Schraderus in Miscell. cap. 1, Donel. L. 14. cap. 32. et alii (1).

Finiremo col riportare il conforme sentimento di un giureconsulto italiano di non ignobil fama, che avvertendo le differenze della romana dalla francese giureprudenza sulla rivocabilità delle donazioni per sopravvenienza de' figli, così si esprime:

» Non tutte le donazioni si rivocavano per la » sopravvenienza de' figli, ma soltanto quelle le quali erano di qualche considerazione, avuto riguardo » alle circostanze dei casi particolari, la qual cosa » veniva lasciata all' arbitrio del giudice, secondo la » comune opinione degl' interpetri, siccome la citata » *l.* 8 *cod. de revoc. donat.* disponeva soltanto che » si rivocavano le donazioni di tutt' i beni, o di una » parte di essi, ma non definiva quale dovess'essere » questa parte: d' altronde sarebbe stato ingiusto il » concedere la rivoca di quelle donazioni, le quali » per la loro tenuità si sarebbero fatta dal donatore, » non ostante che avesse pensato nell' atto delle medesime di potere aver figli (2) «.

---

(1) *Brunem. Comment. in Cod. Lib.* 8, *tit.* 56, *leg.* 8 *in fine.*

(2) *Taglioni - Confronto delle leggi Romone all' articolo* 960 *del cod. civ.*

§. 15. Dimostrasi per varî argomenti, e per la patria giureprudenza, che le donazioni a contemplazion di matrimonio siano ancor meno rivocabili delle altre.

Ed innanzi tratto conviene por mente che ogni donazione la qual si faccia non per sola gratuita liberalità, ma che abbia un determinato oggetto, il qual viene a formarne la cagione, o che una condizione imponga in qualsivoglia modo al donatario dir si debba donazione *ob caussam;* e perciò quando quella causa le sia proporzionata, ovvero trovasi adempiuta la obbligazione presa dal donatario, essa non ritiene che impropriamente il nome di donazione (1): di che conseguita che non più applicar se le potrebbe la estensiva interpetrazione della cennata *l. Si unquam*, come di già osservammo nell' autorità del Cuiacio di sopra rapportata.

La donazion poi a contemplazion di matrimonio non solo si è tenuta dagl' interpetri qual donazione *ob caussam* e quindi detta impropriamente donazione, come quella ch' era stata la efficiente cagion del matrimonio; ma inoltre ànno in essa osservato comprendersi, menoche una donazione, il vero contratto innominato *do ut facias*. Quindi se col seguito matrimonio à il donatario adempiuto al *fatto* da lui promesso, non è concesso più al *dante* alcun mezzo civile per rivocare ciocchè per quel contratto aveva donato. Il primo argomento è sostenuto dall' autorità dello stesso Perezio: *Hinc quod donatum est ob caussam dotis, non existimo subesse dispositioni d. l.* 8., *cum id fiat ad alliciendum maritum, cui propter onera quae substinet matrimonii fieret injuria: quippe qui*

(1) Veggasi questa distinzione stabilita testualmente nella *l.* 1. *D. De Donat.*

non alias fuisset cum tali persona nuptias contracturus, nisi praevia ista donatione. Idem sentio natis liberis, pactum de lucranda dote, non irritari: nam licet lucrum videatur inesse, subest tamen caussa oneris matrimonii, atque ita cum non tam sit liberalitas, quam caussa onerosa, cessabit d. l. 8. *decisio* (1). Per l' altro argomento poi intendiamo noi valerci quì della testimonianza di un uomo di sommo merito, il quale per ordine e con approvazione superiore appose al codice civile d' Italia il confronto delle leggi romane, e della cui autorità già di sopra ci siamo valuti.

Piaccia quindi leggere ciò ch' egli ragiona sul proposito in seguito dell' articolo 960 di quel codice. » Così pure non si rivocava la donazione rimunera- » toria, quella fatta a contemplazione del matrimo- » nio del donatario, da una qualche persona a lui » congiunta o estranea, e generalmente tutte le do- » nazioni *ob caussam*, purchè la causa fosse stata cor- » rispondente all' entità della donazione. Impercioc- » chè in quanto alla donazione fatta a contemplazio- » ne del matrimonio del donatario, riflettevano gl'in- » terpreti che sarebbe stata iniqua cosa, se si fosse » potuto rivocarla, atteso che per l' una parte pro- » babilmente aveva dato causa al matrimonio, al qua- » le forse non si sarebbero indotti i coniugi senza la » donazione, per esser privi de' mezzi onde alimen- » tare la prole che loro sarebbe sopravvenuta; e per » l' altra riguardavano la donazione a contemplazione » di matrimonio come un contratto innominato, in » cui il donatore donava perchè seguisse il matrimo- » nio, e ravvisavano perciò in tale donazione il con- » tratto *do ut facias*, dal quale non si poteva rece- » dere, per dritto civile dopo la di lui consumazio-

(1) *Perez l.* 2. *p.* 30.

» ne, e per consuetudine dopo la di lui perfezione,
» per volontà di un solo de' contraenti, *l.* 5, *cod. de oblig. et action.* In quanto poi alle altre donazio-
» ni *ob causam*, consideravano che queste non erano
» propriamente semplici donazioni fondate sulla sola
» liberalità; ma che erano donazioni improprie, *l.* 1
» *ff. de donat.*, le quali non erano state considerete
» dalla *l.* 8 *cod. de revocand. donat.* (1).

E discendendo alla nostra patria giureprudenza abbiamo in Sorge, gran testimonio dell'ultimo stato di essa una diffusa dissertazione sull'oggetto, in cui egli riunisce molti argomenti, di che in esclusione del disposto della *l. si unquam* per le donazioni a contemplazione di matrimonio fece uso nella causa per D. Agnello Carfora col di lui suocero. E potrebbe giovare il seguirlo dappresso in tutta la serie del lungo suo ragionamento, se imponente bisogno ve ne fosse per la nostra causa, ed a dimostrazione di una verità già di per sè manifesta. Ma noi saremo tanto discreti da rimanerci contenti della sola sua testimonianza, e dal suo ragionamento trescriveremo in nota uno fra i molti brani che ne sarebbero degni; perchè non solo si pregino gli argomenti suoi, ma si rimanga inoltre convinto, che dall'autorità di molti altri stimabili giureconsulti, e da quella de'giudicati vengono sostenuti (2).

---

(1) Taglioni al detto art. 960.

(2) *Dicebam ulterius quod quando adhuc dispositio dict. leg. extendi posset praeter casum donationis a patrono liberto peractae, ad omnes alias donationes, id locum deberet habere dumtaxat in simplicibus donationibus inter vivos, et absolute peractis ex mera donantis liberalitate, quod dici non potest de donatione contemplatione matrimonii peracta a patre filiae ad hoc ut matrimoninm contraheret majori emolamento, et majori decore familiae, nam donationes contem-*

Giova soggiugner quì un' altro argomento, il qual fondato sulla ragion legale viene inoltre sostenuto dalla imponente autorità di un rispettabile nostro giureconsulto. La donazione a contemplazione di matrimonio forma spesso la cagione, e sempre parte integrante del matrimonio stesso: quindi siccome non si potrebbe mai per alcun mezzo, nè per alcuna guisa infermare non che rivocarsi quel contratto; così del pari non può essere rivocabile quella donazione che con tal contratto s'immedesima, e forma un solo atto. Piaccia ascoltare come il de Marinis sostenga per la propria sentenza, e di altri ch'egli cita questo nostro argomento (1).

---

platione matrimonii connumerantur inter donationes ob causam Cancer. cap. 8 *de donationibus. Castill. decis.* 106 *ubi sic refert decisum, et revera non potest dici donatio illa quae ob causam fit juxta responsum J. C. Ulpiani in l. hoc jure ff. de donationibus, et non potest quidem revocari, quod datum est ob causam sequuta causa, ut ex l. donaturus ff. de condict. causa data, et l. penult. quod falso tutore gestum esse dicatur, hinc donatio facta contemplatione matrimonii, nec etiam potest revocari ob ingratitudinem donatarii, ut docuit Tiraquell. ad* 2. *dict. l. si unquam in verbo donatione largitus, et decisum refert Boerius decis.* 27 *quamvis ingratitudo sit causa sufficiens et expresse connumerata ab imperatore Justinian. in d. l. generaliter, hinc non posse vigore dict. l. si unquam revocari donationem peractum contemplatione matrimonii late docuerunt, Molina de ritu nuptiarum lib.* 3. *cap.* 6. *Cutell. de donation. discurs.* 1. *special.* 7. *et Ant. Perez. in ejus praelectionibus ad Cod. saper dict. l. si unquam, et sic decisum refert Paulus Christineus decis. Belgic.* 192, *aliam decisionem refert Renatus Choppin. lib.* 2. *de morib. Parisiorum, aliasque refert Tuldenus in tit. de revocand. donationibus.*

Sorge Jurisprud. forens. T. 2. *p.* 23 *a* 24.

(1) *Sed certe hac distinctione, et prima affirmativa sententia prorsus explosa, a secunda negativa per Cancerium firmata nullo modo recedendum esse, indubitanter affirmo; nam*

Su quest'oggetto finiremo con un'avvertenza che parci degna di attenzione al pari d'ogni altra già pria fatta. La ipotetica donazione su di cui disputiamo non solo è a contemplazione di matrimonio, ma, ciò che più monta, essa contiene una costituzione di dote. Or essendo un assioma che la dote una volta costituita non sia mai più rivocabile, ne sorge come conseguenza di assoluta necessità, che neanche la donazione costitutiva della dote possa rivocarsi: chi altramente volesse opinare cadrebbe in assurdo così evidente da non meritar l'onore di seria confutazione.

Nè quì perderemo opera e tempo in raccogliere autorità che in cosa notissima diverrebbero puramente oziose; soltanto prenderemo cura di rimuovere

---

cum verissimum sit, donationem hanc de qua agimus, adeo perfectam esse, ut nemo ausus fuerit asserere ex quavis causa matrimonio secuto revacari posse, sed omnino uti contractus matrimonii partem irrevocabilem censeri, ut per Dom. Praes. de Franch. decis. 436 *num.* 4, *et seq. et melius in decis.* 205 *per totam, ubi Sacrum Consilium nullam censendo donationis rovocationem a patre post contractum factam, donatorem illum revocantem ad praeterita non soluta hujus revocationis causa condemnarit. Quod procedere dicit D. Praes. etiam si filii donatarii consensus in hac revocatione, vel retrodonatione intervenerit ut nimirum id peragi non possit in praejudicium aliorum qui in praefata donatione intervenerunt, et sic uxoris, vel ejus patris, sive alterius dotantis, idque attenta ratione praedicta: nam cum sit pars contractus matrimonii, quemadmodum irritari illud non potest, ita et haec donatio, quae est pars ipsius; et ita in specie subdit firmasse Tell. Fernand. ad L. Taur.* 17 *num.* 73 *cui addimus Peguer. dec.* 230 *in fine, hoc idem tenentem aliosque quos refert et sequitur Fontanell. tom.* 1 *de pact. nupt. clausul.* 4. *gloss.* 9 *num.* 5 *part.* 1 *et glos.* 1 *num.* 19 *et* 30 *cum seg. Sequitur ex hoc patrem donatorem post donationis contractum celebratum amplius in re donata os ponere non posse, cum de caetero super illa jus aliquod non habeat.*

De Marinis Resolut. juris. Tom. 2. pag. 374.

una obbiezione che forse altri per insidia potrebbe suscitarci; e tanto più il faremo di buon grado, che in confutarla si scorgerà sorgerne novello argomento a sostegno della verità già stabilita. Dir ci si potrebbe non esser poi così intangibili le doti come abbiam noi preteso, dappoichè è antichissimamente nota la querela della dote inofficiosa: e noi ripiglieremo, che perciò appunto ancor meglio l' assioma della dote irrevocabile si conferma. Le doti inofficiose si riducono, ma non si rivocano, come il testamento inofficioso restringesi ne' suoi effetti, ma non si annulla: il principio della *riducibilità* nelle doti come ne' testamenti è lo stesso; cioè quello di correggere l'abuso in cui è incorso il padre di famiglia eccedendo la quota disponibile con largizioni, che recavano ingiuria alla legittima de' suoi figliuoli; la *rivocabilità* poi prende origine da massima del tutto diversa, e per diverso modo si opera, e diversissimi effetti produce. Quindi dacchè si dia la querela per la dote inofficiosa non segue che la dote perda il pregio suo d' irrevocabilità; che anzi tanto il sostiene, che i figli sopravvenuti, non acquistando mai il diritto di rivocare la costituzion di dote del padre, avranno solo il presidio di querelarla d' inofficiosa, ma sol quando ed in quanto siensi per essa i limiti della disponibile trascorsi, e siensi verificati nel caso le caratteristiche essenziali di persona e di tempo lungamente di sopra discorse (1).

(1) Abbiamo a questa occasione riserbata una non breve autorità del Tiraquello, che pur fu gran fautore della estensiva interpretazione della legge *si unquam* nel lungo comentario scritto su di essa; perchè veggasi, che malgrado le sue prevenzioni, non potè sfuggire la forza di molti degli argomenti già riportati, e specialmente di quest'ultimo. *Nec abs re supra locuti sumus in princ. hujus quaest. de hujusmodi*

§. 16. Ulteriore discussione di tali principî - Dottrine importanti dei giureconsulti sul proposito.

Le dottrine fin quì riportate e tutte conformi muovono dal concorde avviso della scuola Bolognese, cioè della Glossa sopra le due leggi 8, ed ultima del Cod. *de revocandis donationibus*, delle quali la prima è la nota legge *si unquam*, la seconda è la legge *Generaliter sancimus*. Ambe rivocano le donazioni, sia per sopravvegnenza di prole, sia per vizio d' ingratitudine.

Però l' intelligenza delle medesime fallisce nelle donazioni a contemplazione di matrimonio, le quali essendo immedesimate col matrimonio cui àn dato

donatione facta ab estraneo : nam si fieret a patre causa dotis, certe talis donatio non revocaretnr per nativitatem sequentium liberorum, tum quia non est mera aut simplex donatio ; sed ob causam, ut probatur in l. cum multae. C. de dona. aute nup. et ibi glo. in verbo antiqui juris, et Bald. col. ij. Et hinc patet quod non valet simplex donatio inter patrem et filiam familias l. donationes C. de don. inter vir. et uxor, cum si valet tamen causa dotis. 1. Pomponius Philadelphus ff. fam. ercis. Et quod habemus diversos titulos, de inoff. dona. et de inoff. dot. Ex quo et diversitas utriusque in potentia et effectu satis apparet, per l. si idem, et ibi Bart. et Bald. Cod. de codicil. Nec valet simplex donatio sine insinuatione. l. sancimus. C. de don. valet tamen dotis 1 ult. in princ. et ibi Bar. Bal. et alii. C. de jure doti. et l. ult. C. de dona. ante nupt. Ex quibus et aliis quibusdam rationibus Sas. d. de cons. clxxj. nuper allegato asseveranter respondit hujusmodi donationem factam a patre filiae causa dotis, non revocari ex pac. l. ei ante cum soci. hujus et ipse meminit, con. cxlvij. visa facti contingentia, col. ult. lib. j. Et idem de donatione propter nuptias facta a patre filiofam. aut emancipato, tenuit; Imo inc. ult. col. iij. vers. tertio casu, extr. de donat. Sed et idem in ea donatione propter nuptias facta ab estraneo, aperte sentit Steph. Bertran. d. cons. ccclxxxiij. Tiraquel. *In glos. Donat. largitas.*

luogo ritengono di questo come di un' atto perfettissimo la natura irrevocabile.

È pur testo di legge che la donazion perfetta rifiuta qualunque condizione (1), su del quale chiosa il Baldo (2) *postquam donatio est perfecta, forma substantialis ipsius non potest mutari voluntate unius.*

E conforme a questo insegnamento è la teorica stabilita dalla Glossa (3) in questi sensi: *Fallit* (revocatio) *ubi est ab causam donatio* QUAE NON REVOCATUR.

Ed esser questo il parere universale lo attesta Giulio Claro (4): *Sed quaero an haec conclusio quae habet, quod donatio potest propter ingratitudinem revocari, procedat etiam in donatione ob causam? Respondeo* QUOD NON. Ita tenet Glossa in *L. ult. Cod.* QUAM SEQUUNTUR COMMUNITER DOCTORES; *nam donatio ob causam non est proprie donatio, neque liberalitates, sed potius quaedam permutatio; merito ubi causa sequuta, non debet propter ingratitudinem revocari.*

Ed il Graziano (5): *Omnes conventiones*, DONATIONES *quietationes, et similes quae fiunt ob effectuationem matrimonii etiam carnelis, et illius contemplatione* SUNT IRREVOCABILES *et dicuntur* OB CAUSAM; *adeo ut causa matrimonii sequuta* NIHIL POSSIT ADDI, AUT MINUI, AUT MODERARI AUT DECLARARI. *Cum praesertim omnia ista, quae dantur, aut promittuntur fieri contemplatione certi matrimonii, et pro illius effectuatione comprehendant commodum uxoris, cuius interest habere virum locupletem et divitem, quo facilius et honorificentius onera matrimonii sustineat.*

---

(1) *L. 4 Cod. de donationibus quae sub modo.*

(2) *In summa.*

(3) *In L. ult. Cod. de revocandis donationibus. Verbo* INVENIATUR.

(4) *§. Donatio. Quaest.* 21 *n.* 4.

(5) *Disceptat. forens. cap.* 924 *§.* 11 *et* 12.

Il Sorge (1): *quod praesertim procedit, quando illius* DOTATIONIS *vel* DONATIONIS *contemplatione fuit matrimonium contractum: nam tunc debet, ut pars ipsius contractus matrimonii stabilis* ET IRREVOCABILIS ESSE *prout fuit ipsius matrimonii vinculum*, UNICUS NAMQUE CENSETUR MATRIMONII, ET DOTATIONIS CONTRACTUS *ut omnes doctores affirmant.*

Et quod irrevocabilis sit donatio contemplatione matrimonii facta fuit doctrina GLOSSAE *communiter approbata in l. fin. cod. de revocandis donationibus refert decisum per senatum Lusitaniae* GAMMA *decis.* 163. *Aliam decisionem refert* ANTONIUS FABER *in codicem tit.* 36 *de revocandis donationibus definitio I. aliam denique refert* CANCERIUS *part.* 3 *cap.* 2 *de inventar n.* 2.

Ed altrove lo stesso scrittore testimonia esser questa la giureprudenza costante del nostro foro (2).

Et ob hanc rationem PLURIES AC PLURIES *cum a nostro S. C., cum ab aliis celebrioribus Europae tribunalibus decisum habemus, has* DONATIONES SUI NATURA ESSE IRREVOCABILES.

Il Menochio (3): *Nam inspecta persona dominae Isabellae* REVOCARI NON POTUIT. (donatio): *quia conventio haec inita fuit causa et respectu ipsius matrimonii. Et ob id conventio ista dicitur carrespectiva cum matrimonio. Ex quo sequitur quod conventio haec re-*

---

(1) *Jurisprudentia forentis. to.* 2 *pag.* 20 *n.* 4 *et* 8.

(2) *Enucleat. cas. forens. to.* 2 *pag.* 11 *n.* 2 *cap.* 2.
Adde FRANCISCUM MERLINUM. *Controvers. Centur.* 2 *cap.* 34 *n.* 8 *e* 9.
DE FRANCHIS. *Decis.* 205.
DE PONTE *de potestate proregis. tit.* 6 *de assensu super dotibus* § 2 *n.* 20.
MARCIANUM. *Consil.* 33 *lib.* 1.

(3) *Consil.* 203 *n.* 13.

cipiat legem et naturam ipsius matrimonii, cuius respectu facta est. Nam duo actus carrespectivi pro uno solo habentur. CUM AUTEM MATRIMONIUM SIT IRREVOCABILE ITA DICENDUM EST IRREVOCABILEM FUISSE HANC CONVENTIONEM.

Ed il MICHALORIO (1) citato in suo pro dal nostro contraddittore: *Tertio limitatur, si expresse frater, dando dotem assereret, se illam dare pro eius portione, tunc etiam* DONATIO PRAESUMI NON POSSET. MENOCHIUM *de arbitrar. Casu* 88 *num.* 41 MASCARDUM. *Conclus.* 572 *num.* 12.

Ex qua ratione infero ego, ut extantibus statutis exclusivis faeminarum, et quod dote contentae esse debeant, si frater dotet sororem, NON PRAESUMATUR DONATIO, *sed solutio illius portionis, quam frater sorori exclusae praestare debet.*

Ed in fine MARIO CUTELLO (2) dopo di aver recati molti esempî e discusso della irrevocabilità delle donazioni e dotazioni a contemplazione di certo matrimonio conchiude: *quod haec opinio adeo invaluit,* UT NEFAS SIT DE EA AMPLIUS DISPUTARE.

Dopo tanta luce sembra impossibile avvenimento sospettare soltanto un funesto successo della causa nostra.

§. 17. Non può opporsi la giureprudenza francese, come quella che per un' accidente deviò e rimase isolata dalla comune.

A chi volesse opporre che l'art. 960 del codice francese contenga testualmente la contraria teoria, ben si saprebbe rispondere invocarsi indarno una legge,

(1) *De fratribus. Pars III. cap. XXIX n.* 6 *et* 9.
(2) *De donationib. special.* 9 *num.* 11 *et* 16.

che senza vizio di retroattività non può imperare sopra quistioni precedentemente sopite. Ma non sarebbe agevole del pari far tacere colui, che in risposta si rivolgesse all' art. 39 dell' ordinanza del 1731 ed alla giureprudenza francese di data ancor più remota. Pure la risposta è la stessa, poiche quella ordinanza e quella giureprndenza rimangono estranee alla contesa tanto, quanto lo stesso articolo 960. Solamente a dimostrare la inopportunità di quella conviene indagare i fasti della giureprudenza francese per convincersi, che l'accidente di un fatto personale l' abbia deviata dal suo antico modo di statuire, e siesi perciò isolata del tutto da quello delle altre giureprudenze di Europa.

Da quanto si è finora ragionato abbiam veduto in qnal modo i più grandi giureconsulti francesi opinarono sull' oggetto, e certamente la loro autorevole sentenza è precisamente opposta a quella e dell' antica ordinanza e del novello codice: e non questi soli, ma altri celebri quasi del pari, ed il comune dei giureconsulti, e la consnetndine di giudicare seguirono per lungo tempo la medesima sentenza, e le distinzioni di sopra indicate sulla quantità delle donazioni. L' insigne Grenier nella sua grand' opera snlle donazioni e testamenti ne rende testimonianza, dicendo in un luogo; *era questa una quistione prima dell' ordinanza del 1731 intorno al sapere, se la donazione era rivocata, qualunque fosse il suo oggetto, abbenchè in vece di portare sopra una parte essa fosse solamente di una somma, o di uno oggetto particolare, sia in proprietà, sia in usufrutto* (1). In altro luogo soggiungendo in modo decisivo: *Sembra che pria del celebre* Molineo *si pensava molto general-*

(1) *Traité des donations. T. I. P.* 368.

mente, che perciò solo che una donazione era fatta in favore del matrimonio era irrevocabile, anche nel caso di sopravvegnensa di figli, salvo la legittima di questi figli.

Si vede pure che tal' era la consuetudine d' Auvergne. Tit. 14 *art.* 33 *e quella del Barbonese. Il motivo di questa giureprudenza come dice* Ricard *delle donazioni part.* 3 *n.* 606 *è che le donazioni fatte in favore del matrimonio sono sempre onerose : che i coniugi avevano occasione di dire , che essi non si sarebbero mai impegnati nei ligami del matrimonio ed a sopportare i pesi di una famiglia, se ciò non fosse stato nella considerazione di questo vantaggio che essi avevano ricevuto* (1). In fine egli stesso ci riporta l' aneddoto che avendo quel celebre *Duomoulin* (presso noi comunemente chiamato *Molineo*) preteso rivocare per sopravvegnenza di figli una sua donazione fatta al fratello nel di lui contratto di matrimonio , ed in favor del suo gran nome più forse che de' suoi argomenti , ottenne dal Parlamento di Parigi favorevole decisione nel 12 aprile 1551 (2). D'allora in poi sof-

(1) *Id. pag.* 371.

(2) Il nostro Sorge dal fatto del *Dumolin* ne trae con avvedutezza un argomento contra la indeterminata estensione della legge *si unquam*. Non sarà inutile leggerne uno squarcio. *Dicebam praeterea quod si beneficium dictae l. si unquam posset extendi ad omne genus personarum , magnum oriretur absurdum , et lata aperiretur via fraudibus , nam quilibet donator post perfectam donationem inter vivos tempore quo filios non habebat , posset donationem elusoriam reddere matrimonium contrahendo ad solum finem tollendi donatariis, quod donaverat , et hoc pacto tollere donationibus inter vivos illam firmitatem , et irrevocabilitatem quae a legibus fuit tributa , et experientia testis est viros doctos, et prudentes hac dumtaxat ratione ductos sic peragisse , inter quos fuit* Carolus Molinaeus *domnatae memoriae vir, qui*

frì cangiamento la giureprudenza nel parlamento di Parigi, e quindi a mano a mano la novità cominciò ad essere accolta in altri parlamenti di quel Regno. Pure in alcune provincie si sostenne l'antica distinzione di quantità ancor per lungo tempo e da chiari giureconsulti; fra i quali merita particolar ricordanza il celebre Presidente *Lamoignon*, che visse oltre un secolo dopo il *Dumoulin*, e che niuno certamente il dirà a lui inferiore per fama, e per sapere. Quì ci valga la testimonianza dello stesso GRENIER. *Qualche consuetudine, come quella del Barbonese art.* 225 *non pronunziava la rivocazione della donazione, meno quando fosse universale, o per modum quotae. Ed il primo presidente* LAMOIGNON *nel suo arresto* 68 *al titolo delle donazioni voleva che le donazioni non fossero rivocate per sopravvegnenza di figli, se esse non eccedevano il quarto dei beni che pertenevano al donante nel momento della donazione* (1). Ma finalmente perchè la giureprudenza novella acquistasse il suo esteso impero, fu necessità pubblicarsi la ordinanza del 1731 che nel suo art. 39 la elevò a disposizione legislativa; ed a questo articolo è precisamente conforme il 960 del codice civile, da poche particolarità in fuori dallo stesso *GRENIER* ingegnosamente avvertite.

Per la esposta brevissima istoria rimarrà ognuno con-

---

quamvis fuisset advocatus magni nominis, et meruit vocari Papinianus Galliae, attamen in suo tractatu de inofficiosis testamentis, et donationibus expresse fatetur matrimonium contraxisse pro habendo filios, et ex hoc revocare donationem, quam antea fecerat. Et ex his rationibus moti graviores I. C. et majora lumina jurisprudentiae usque a remotis temporibus dispositionem dict. leg. sic espresse interpetrati fuerunt nempe modo, ut supra a nobis declarato. Sic etc. SORGE *Jurisprud. Foren. to*: 2 *p.* 23.

(1) GREN. *oper. cit. p.* 368.

vinto, che se la giureprudenza francese per lo interesse personale d'un suo per altro chiaro ingegno, deviò dalla universale degli altri regni d'Europa, e se ciò poi à dato origine a novella disposizione legislativa; tutto ciò forse senza quel particolare accidente non sarebbe avvenuto, e ad ogni modo essa venne così ad isolarsi dalle altre. Quindi ben noi dicemmo dal principio, non poter mai l'autorità sua in questo caso influire per alcuna guisa sulla definizione di contesa sorta oltre i limiti di sua giuridizione; e che per altro per la comune e più autorevole giureprudenza deve ben altramente venir decisa.

CAPO V.

Discussione della perizia.

Nella trattazione del presente capo verrà partitamente ragionato di quanto risguarda il maggior favore concesso dai periti agli avversarî sia occultando, sia minorando la rendita ed il valor dei fondi, e quel che è peggio correggendo la confessione ingenua dello stesso debitore.

Noi dunque offriremo in pria lo stato delle cose precedenti alla perizia. Gli additamenti scoperti del patrimonio dei nostri debitori. In fine le specifiche osservazioni sulla perizia intorno ai principali errori, e saprusi praticati dai periti.

§. 18 Stato delle cose precedente alla perizia.

Il principe Luigi Paolo nel suo libello riconvenzionale (1) tesse uno stato sincero a suo modo

(1) *Fogl. 23 vol. 1 prod. di d. Felicia.*

delle rendite del patrimonio paterno nel tempo andato, e dopo la eversione della feudalità.

Egli conchiude così. *In una parola si son perduti più di duc.* 10000 *di rendita rimanendovi circa soli annui ducati* 3000 *lordi di tutti i pesi e dipendenti del valore dei generi.*

In altri iermini confessa il principe che nel momento dei capitali matrimoniali della sorella la casa di Carpino godeva di annui duc. 13000. Egli comunicò uno stato, che poi i periti non ànno atteso (1).

Nel lungo giudizio tentò di attenuare questa dichiarazione solenue fatta con atto di parte, ed il suo stesso razionale Zamparelli, non seppe riportar la rendita ad un valor minore di annui duc. 6400 netti di ogni peso nel 1826. (2).

E pure i periti àn comiuciato per emendare la propria confessione della parte, osservando che aveva errato, mentre le rendite eran minori. 'Anno omesso molti fondi confessati dallo stesso razionale, e per altri ne anno scemato il valore. Ed in questo mescuglio di favori, errori, e menzogue lor malgrado àn dovuto riconoscere la massa in duc. 200000.

I compassionevoli periti non anno omesso di giurare nella parola del razionale, allorchè son discesi a dichiarare i debiti in duc. 56,000 circa, ed a calcolar le perdite feudali contro ed oltre il testo delle stesse sentenze ed ordinanze della Commissione e degli agenti ripartitori.

Ma sono stati ritrosi ed in fine si sono rifiutati ad aggiugnere all'attivo tra i molti, un credito vistosissimo in duc. 48123,,75 nascente da un pubbligo istrumento per notar Sorrentino del dì 24 di aprile

(1) *Vol.* 1 *fog.* 25.
(2) *Fog.* 64 *vol. I ibid.*

del 1830, forse sol perchè giovava alla nostra cliente.

Da ultimo non potendo far altro ànno stabilito per norma di valutazione ai feudali il 4 e mezzo per cento ed anche più pel burgensatico.

Stando perciò noi fermi sopra le proprie confessioni dell'avversario, gli domandavamo come gli tornasse meglio a grado di calcolar la dote in proporzione della rendita, ovvero del capitale?

Se della rendita, essendo quattro i figli del defunto principe Giovanni Brancaccio morto *ab intestato*, la legittima ricadeva nel triente (1), e quindi rimaneva la rendita divisibile in duc. 4333 e rotti. In vece si assegnarono a Felicia nel 1796 gli annui duc. 800 lordi del decimo; fu dunque eseguita una liquidazione da meno della vera in duc. annui 284.

Se si prescelga la calcolazione del capitale, i risultamenti non saranno men favorevoli.

Gli annui ducati 13,000 si componevano di rendita feudale e burgensatica, e molto più di quella che di questa; di che ne conviene anche il principe pretendendo di aver poi così gravi danni patiti dalla commissione dei feudi. Ma per poco supponiamoli eguali. Elevando i capitali corrispettivi in ragion del 3 sul feudale; del 5 sul burgensatico, mitissima ragione a' tempi che il baronaggio serbava tutte le sue prerogative, e che il burgensatico dal feudale mutuava pregio e sostegno, ed avremo alla media ragione del 4 un capitale di duc. 325,000. Or da questo intero delibatane un' oncia per tangente di legittima della donzella, risulta per lei la somma di ducati 27,000 e rotti, ma essa appena ne ottenne ducati 20,000, dunque venne pregiudicata a fronte della quota di legge nientemeno che in duc. 7000. E quì

(1) *Novella* 118 *di* Giustiniano *Imperatore*.

si ridesta spontaneamente la memoria della rinunzia al supplimento di legittima svelta dalla fanciulla nel 1796, non già per formola consueta ed oziosa, ma per fatto efficacissimo e per antiveduto consiglio; perciocchè il principe Luigi Paolo, e la madre Camilla Pirelli convenivano e patteggiavano con piena cognizione della latitudine del paterno retaggio, cosicchè di sommo interesse diveniva lo esigere una intera abdicazione a qualunque diritto, dalla figlia e dalla sorella.

Essi ne tacquero l'ammontar verace, allorchè trattavasi di profittare sulla inesperienza di Felicia. Variate le sorti, si àn lasciato intendere il vero, ma in mal punto, ed in un momento per essi infruttuoso, anzi dannevole ai loro occulti proponimenti.

E quì si avverta, che il valor capitale corrispondenti ai duc. 3000 all' anno doveva accrescersi del valsente dei due ampi palagi di Carpino e di Cagnano, e dei fondi a proprio uso del principe non compensati da lui in rendita. Dal vasto possedimento mobiliare tanto negli ex-feudi, che in Napoli. In ultimo dell' ingente credito dei duc. 48123,75 oltre un' altretanto d' interessi scoperto recentemente.

E poichè questo credito molto mette nel fissare il valore del patrimonio dei debitori, è d' uopo che se ne faccia un cenno.

Nel giorno 24 di aprile del 1830 il principe Luigi Paolo Brancaccio passò solenne istrumento con D. Giuseppe Antonio Vignola (1).

Il principe dichiara che quale chiamato al fedecommesso e spettatario del vecchio principe di Carpino D. Francesco Vargas era ipotecario creditore dei beni del marchese D. Giovanni Brancaccio in duca-

(1) *Fog, 40 vol. II prod. di D. Felicia Brancaccio.*

ti 5000 di sorte oltre un lungo trascino d' interessi.

Dello stesso era poi creditore anche ipotecario con moltissimi interessi per duc. 48123,75 di sola sorte come erede beneficiato del principe D. Giovanni Brancaccio, genitor comune.

Aggiunge che col ricupero di questo credito avrebbe dismesso tutti i suoi creditori iscritti sopra gli ex-feudi di Cagnano e di Carpino.

Termina nel §. 15 per assicurare di pertenere alla eredità del trapassato principe Giovanni suo padre anche le piante ed i resti dell' ampissimo palagio a S. Carlo delle Mortelle detto di Brancaccio, che pur dovevasi revindicare oltre quel credito già indicato.

Conviene con Vignola di assumere la impresa. Si destinano gli avvocati. Si stabilisce un premio al gestore in duc. 6000. Si augura bene del giudizio.

Poco monta per la causa nostra l' esito, il vantaggio, o il pregiudizio di quelle trattative. Molto importa esser sicuri che facevan parte que' grossi crediti della eredità del defunto Giovanni, e che aumentavano il di costui patrimonio quelle vistose somme.

Perciocchè anche che la G. C. civile volesse ritenere la perizia in discorso, e la valutazione che essa presenta, si dovrebbero aggiungere almanco ducati 80000, vale a dire duc. 48123,75 di sorte dichiarata esplicatamente, ed il resto per prudenziale valutazione di tanti interessi e degli altri diritti dichiarati nello strumento. Ed in ogni caso i duc. 20,000 ben si troverebbero come dote congrua data a Felicia nel 1796.

§. 19. Osservazioni intorno ai debiti gravitanti e riconosciuti dai periti.

I debiti sono stati ritenuti in ducati 57188,45 - giusta quel bilancio del razionale Zambarelli, sconosciuto per altro per la rubrica dei possessi e delle rendite. Ma questi van minorati a duc. 48288,45; comeche vi figura anche la dote della principessa madre Camilla Pirelli obbligata nel solido a dotar la figlia.

Inoltre la notizia dei debiti non fu prescritta, nè fu norma data dalla decisione del 1825 che impose la perizia. Si sa che i debiti scemano il patrimonio, ma il paraggio della donna va calcolato senza queste deduzioni per non essere la dotata successibile, ma semplice creditrice delle sue doti.

Haec autem, scrive GIUSEPPE MAFFEI (1) *dos congrua, quae mulieribus praestanda est, minime portio hereditatis est.*

In vero l'azione competente ad aver la dote era la personale senza mistura di dominio, cioè la *condictio ex lege, directa in personam fratris succedentis: non autem ad ipsa bona* insegna il ROVITO (2).

La misura della quantità era *ad instar legitimae* calcolabile sopra tutto il patrimonio sia feudale sia burgensatico quando si fissava; cosicchè nella liquidazione del paragio venivano anche i beni feudali, fedecommessi, e di qualunque specie e natura. Ma liquidato il paraggio, era la dotata semplice creditrice a peso dei fratelli che erano gli eredi di legge.

Paragium feminae a successione, detta il CAR-

(1) *Instit. Juris civilis Neap. Lib. IV. Cap.* 5. §. 10.
(2) *Super pragmat.* 25 *de Feudis n.* 6.
TORO. *Compend. decis. Verbo paragio.*

DINAL DE LUCA (1) *DEBETUR EX INTEGRO PATRIMONIO FEUDALIUM ET ALLODIALIUM per aes et libram, eodem modo, quo in solvendis feudatarii debitis fit concursus inter heredem paganicum et militarem.* È solo da poi s' introdusse la tacita ipotecaria per sussidio a pro della donna nel caso di distrazione dei beni ereditarî. (2)

E maggiormente si concedeva la dote in ugual ragione della legittima, e forse anche di più, qualora la donna toglieva in marito uomo di prosapia illustre, circostanza che si avvera nel caso nostro.

E quì cade in acconcio ributtare una eccezione, tuttoche frivola e di nissun momento.

Si vorrebbe togliere ad argomento similitudinario la dote costituita all' altra sorella Francesca nei soli ducati 4000 nell' anno 1821. Questo esempio non può invalidare un solenne instrumento fatto 25 anni prima, circondato di cotante cautele ed, eseguito volontariamente per un ventottennio; tra perchè è straniero del tutto alla nostra cliente, e perchè ebbe luogo il maritaggio di Francesca in epoca per fior di fortuna della casa diversa da quella, in cui passò a marito Felicia, cioè nel 1796.

Da ultimo Francesca si contentò di tutto, comeche s' impalmava ad uomo caro a lei per affetti, ma inviso ai suoi perchè di men chiari natali. Differenza che molto decide in alti legnaggi degl' interessi, delle convenienze, e perfino dei vincoli di sangue in tali rincontri.

Ma risalendo a tempi più remoti, e pria del 1796; ritroviamo altra dama Brancaccio congiunta in matrimonio anche ignobile con un tale Rosselli, e

---

(1) *Discurs.* 145 *n.* 52 *De Date.*

(2) *DE FRANCHIS decis.* 119 *ANDREAS DE ISERNIA ad Constit. in Aliquibus.*

pur nondimeno dotata di ducati 11000, oltre il corredo. Ciò indica, che i ducati 20000 eran dote congrua per una delle due figlie del principe Giovanni, che in epoca fiorente menavasi in moglie da marito illustre.

§. 20. Principî sicuri della materia - Le sole perdite derivanti da vizî inerenti alla cosa debbono diminuire il patrimonio del principe di Carpino - Stato del giudizio dopo del giudicato, ed uffizio della G. C. civile per rendere le ulteriori provvidenze.

I clamori levati dall'appellante intorno alle perdite patite per le sentenze della commissione dei feudi van considerati sotto un duplice aspetto, vale a dire di perdite dipendenti dalla eversione dell'antica feudalità, e di quelle avvenute per intrinseco difetto de' beni che si possedevano. Le prime non diminuiscono il patrimonio, perchè fatto di legge. Le seconde ne degradano il valore, perchè vizî essenziali della proprietà. Quelle affliggono esclusivamente il principe di Carpino erede di suo padre. Queste si risentirebbero anche da Felicia legittimaria del medesimo.

Questa norma innegabile è sublimata ad assioma dal Real decreto del dì 9 luglio del 1812.

Tra le ragioni determinanti quel provvedimento è rimarchevole la terza proposizione allogata nel preambolo di quel decreto.

Considerando (dice il legislatore), *che l'abolizione dei dritti e delle prestazioni ex-feudali, nata dalle leggi e dai decreti eversivi della feudalità, o dai diversi regolamenti che ne hanno diretta e fissata l'applicazione, costituiscono un* FATTO DELLA LEGGE NON PREVEDUTO DAGLI ANTECEDENTI CONTRATTI DI VENDITA, IL QUALE NON PUÒ FERIRE CHE I POSSESSORI ATTUALI, NELLE CUI MANI LA PERDITA SI È VERIFICATA.

Da questa considerazione e da altre susseguenti ne procedono gli articoli di quella sanzione, tra' quali il primo che niega qualunque azione di regresso contro ai venditori a tutti quelli, che avessero sofferta la evizione di cose, o di diritti aboliti dalle leggi e decreti eversivi della feudalità, degli atti, o regolamenti del governo spiegative delle suddette disposizioni, o dalla costante ed invariabile applicazione fattane dalla giureprudenza della commissione feudale. E questa eterna verità gode e si afforza del favore irresistibile del giudicato solenne della G. C. civile de' 9 di luglio del 1825, il quale è un giudicato perfetto, quanto alle sole norme date per compiersi la perizia.

In vero non solo nel ragionamento (1), ma segnatamente nella parte dispositiva diffinitivamente dichiara che i danni per lo scadimento del baronaggio, non entrassero nella calcolazione dell' asse della casa di Carpino. DA QUESTA MASSA (cioè dal patrimonio del debitore) SARANNO SOTTRATTE LE SOLE PERDITE SOFFERTE PER MANCANZA DI TITOLO PER EFFETTO DELLE DECISIONI RESE DALL'ABOLITA COMMESSIONE FEUDALE, O DALLE ORDINANZE DEI COMMISSARÎ RIPARTITORI.

Questa dichiarazione è una norma per eseguirsi la perizia, ed è una esplicita esclusione della valutazione di ogni altro discapito tolerato per qualunque altra via, tranne che per difetto di titoli.

Questo giudicato adunque à leso sensibilmente le deduzioni dell' appellante, ed à nel tempo stesso largamente favoreggiato le domande dell' attrice in origine, mediante le fatte dichiarazioni, cosicchè poco, ovvero nulla riman da fare alla G. C. civile nella spiega delle ulteriori provvidenze.

(1) *Loco citato. Fol.* 61 *a t.*

1.° La G. C. fa tralucere nel contesto delle considerazioni il pensiero, che inviolabili erano le ragioni di Felicia Brencaccio, tanto che dello strumento dotale doveva rispettarne la forza ed il vigore, e quasi volesse giustificare quell' economico espediente, soggiunge che verun pregiudizio avrebbe afflitto costei se momentaneamente si sospendeva la condanna per la sola sorte capitale (1).

2. Esclude per sempre la imputazione degli scapiti provvenienti al principe dall' abbattimento del feudalismo.

3. Annunzia di riserbarsi di provvedere sulla sola domanda di Felicia esprimendosi così: *pria di far dritto sulla dimanda di D. Maria Felicia Brancaccio per lo pagamento delle sue doti, interlocutoriamente ec.*, nel punto che la maggior disamina procedeva dalla domanda riconvenzionale del principe Luigi Paolo, trasfusa poi in appello, e di cui non solamente non tenne alcun conto la G. C., che anzi lo annullò insieme alla sentenza dei primi giudici.

4.° Mantiene intera ed inviolata la esecuzione della convenzione matrimoniale del 1796, ed ordina, che l' attrice *liberamente usasse delle sue ragioni per la riscossione* delle somme scadute a titolo d'interessi, e per le altre che maturerebbero in progresso di tempo.

Dallo insieme di tutti questi elementi si manifesta la coscienza della G. C. civile in aver riconosciuto inviolabile la ragion dell' attrice, e perciò trova senza dubbio validissimi argomenti, sopra i quali fondare la condanna diffinitiva che si richiede da lei; questi sono:

I. Un solenne istrumento di costituzione di dote, nel quale ben lungi dal gratificarsi Felicia Bran-

(1) *Fol.* 61 - *loco citato.*

caccio, non se le concede nemmen qnanto a' titolo di legittima le spettava sul paterno retaggio.

II. Una volontaria esecuzione data alla convenzione per ventotto anni, validando e confermando irretrattabilmente quanto venne pattuito nel 1796 dagli stessi convennti che allora furono dotanti.

III. L' esplicita confessione del principe di Carpino, la quale fissa la rendita delle facoltà paterne alla somma di annui duc. 13,000, la quale getta per legittima una somma per duc. 7800 maggiore di quella alla nostra dama costituita in dote dal fratello in quell' epoca, in coerenza di quanto di sopra abbiamo ragionato.

IV. La lettera del giudicato esclusiva di qualunque perdita provveniente dalla caduta della feudalità, e le quali per avventura potrebbero unicamente attenuare il patrimonio della casa Carpino.

V. L' assenza dello inventario in morte di Giovanni padre comune; omissione che spiega eloquentemente il fine di tanta incuria, giustificabile soltanto sotto l' aspetto della veruna necessità che risentiva l' attual principe di circondarsi di quella cautela per la fiorente opulenza della famiglia: condizione prosperosa che ora tenta inutilmente di volgere in miseria ed in lutto.

VI. Essere irrevocabili le donazioni per certo matrimonio e le doti irreducibili.

Dopo la felice congiunzione adunque di tante luminose circostanze, stringente ciascuna di per sè, e tutte cospiranti a mostrare la ragionevolezza del nostro assunto, non sapremmo qual' altro esser possa l' ufficio della G. C. civile, meno quello di rigettare lo appello del principe di Carpino Luigi Paolo, e rendere omaggio al titolo costitutivo delle doti che protegge l' attrice originaria in giudizio.

§. 21. Rapido cenno delle decisioni della Commissione de' feudi.

L' appellante nel fine di mostrare le luride cicatrici rimase nel suo patrimonio dalle ferite arrecate dalla caduta della feudalità, fa uso di tre decisioni della suddetta commissione, le quali per altro non raccomandano grandemente la causa sua. Scorriamole celeremente.

La prima è de' 29 di novembre del 1808. Fu deciso: Non competere all'ex-barone il diritto di esigere su di alcune *Difensole* la quinta parte delle olive, *la quale esazione gli fu accordata con sentenza de' 14 agosto 1798, pendente la dichiarazione delle quantità de' territorj suddetti*. Piaccia quì avvertire che se questa esazione si era ottenuta nel 1798, non fa dunque parte de' ducati tredicimila di rendita che il principe à confessato aver la sua casa nel 1796, epoca delle nozze della sua germana. 2. Ne' due seguenti capi si ordina un pagamento di *bonatenenza* per quattro trappeti ed un fondo. Sotto questo rapporto ognun vede che la decisione non à diminuito il patrimonio, ma semplicemente obbligato il possessore a soddisfare un peso che intrinsecamente vi gravitava. 3. Col quarto capo decreta *che si esegua il giudicato del S. C. e che sia lecito a' cittadini di Cagnano di costruire ne' demanj dell' ex-feudo le piscine che vorranno per loro uso solamente*: Quì trattasi di un antico giudicato, ed insieme di un permesso figlio di una legge, che abolì l' eccesso delle baronali privative; quindi non esiste vera perdita, e se anche esistesse non menerebbe per legge a compenso alcuno. 4. Su di tre altri fondi ordina eseguirsi *il giudicato del S. C. per l' esazione della quinta parte delle olive, benvero la commissione dichiara che non compete all' ex-baro-*

ne il diritto di esigere su detti territorj il terraggio, ed i depositi esistenti si restituiscano a' rispettivi possessori: La seconda parte menerebbe ad una perdita, sebben lieve; ma conviene avvertire che vi eran de' depositi e quindi l' ex-barone non trovavasi in possesso di esigere; nè quindi può dirsi con certezza aver patita diminuzione sullo stato del patrimonio nell' epoca del 1796 5. *In quanto a' duc.* 17. 50 *pagati dall' università per annualità del capitale dovuto agli eredi d' Auria, la commissione condanna l' ex-barone a restituire alla stessa università tutte le quantità esatte dal dì della sentenza de'* 14 *di agosto* 1798. Dunque questa esazione non esisteva al 1796, e tanto basta senz' altro al nostro oggetto. 6. *In quanto ai ducati quaranta esatti dall' ex-barone per dritto di esazione, la commissione decreta che lo stesso ex-barone se ne astenga; benchè l' Intendente della provincia provvegga al sicuro, e facile pagamento delle somme legittimamente dovute dall' università.* Ecco una prestazione abolita per puro fatto di legge, da cui non può trarre il principe alcun profitto. 7. *In quanto alla pretesa restituzione della bonatenenza pagata dall' ex-barone per la difesa della Fonte, l' università ne resti assoluta*: In questo capo trattasi di un tentativo riuscito vano a minorare lo stato passivo del patrimonio, ma non di sofferta diminuzione sull' attivo, e quindi non può entrare in calcolo.

Questa decisione finisce per ordinare alle parti che informino sull' oggetto, cioè se mai la legge de' 2 agosto 1806 comprenda fra le prestazioni abolite tre altre che l' università corrispondeva, e sulle quali leggiamo pronunziata poi ne' seguenti termini la seconda decisione del 25 maggio 1819.

La commissione intese le parti, e facendo diritto alle conclusioni del Regio Procuratore generale;

Dichiara.

Abolita in favor del Comune la prestazione dei ducati 600 *annui reclamati dal Barone in virtù della convenzione del* 1717 *sanzionata dal giudicato del* 1798, *come prestazione evidentemente personale, risoluta in virtù e per esecuzione della legge del dì* 2 *agosto* 1806.

Abolite ancora le altre prestazioni di ducati 50 *a titolo di portolania, e* 136 *per ragione di bagliva e potestativa al Barone la dimanda de' compensi presso la Commissione de' Titoli.*

Abolita altresì la prestazione di ducati 18 *annui pe' baglivi del bosco.*

Sia conservata al Barone la prestazione de' ducati 140 *annui, cui l' Università rimane condannata sino all' estinzione del capitale pel così detto* accordio dei molini, *accordio dichiarato non essere in realtà che la corrispondenza del vero prezzo delle macchine cedute.*

Niente per le spese.

Una tal decisione à prodotto al principe non lieve perdita, ma per nulla potrà mai giovarsene per quella pretesa sua dimostrazione; dappoichè non derivando da quelli intrinseci vizî di cui voleva farsi scudo, ma dal fatto assoluto della legge, non può mai ad altri accomunarne il danno. Nè vogliam noi più oltre trattenerci su questo argomento d' innegabile evidenza, il quale deriva da' quella distinzione che abbia fatta e che si legge nel testo letterale del giudicato.

La terza decisione ed ultima è de' 26 di giugno 1810. In essa vediamo aver cinque capi di gravezze dedotto il comune. Sul primo, secondo, e quinto egli rimase del tutto perdente, sul terzo che conteneva doglianza relativa alla censuazione del Tavoliere, la Commissione pronunziò la sua incompetenza; e sul quarto

concernente gli usi di pesca sul lago di Varano si riportò ad altro suo giudicato. E perchè veggasi in tutta la sua estensione la vittoria riportata dal principe, prendiam cura di trascrivere per intero in piè di pagina la decisione suddetta (1).

(1) Il comune con cinque capi di gravezze dedotti contro il suo ex-Barone Duca di Carpino ha preteso.

1.° Dichiararsi demanj universali i luoghi detti S. Marco, S. Angelo, Biscinella.

2.° Dichiararsi di sua appartenenza la difesa detta la fonte, e demanj ex-feudali soggetti a pieni usi civici le difese denominate S. Marena, e Mezzana del Bonito, e che l' ex-Barone restituisca gli annui ducati cinquecento a lui pagati dalla Regia Corte per queste tre difese destinate per ristori della Dogana.

3.° Il rilascio di carra tre di tali ristori risecati dalle carra quarantotto censite alla Comune dalla Corte, e la rifazione del canone corrispondente pagato da essa università.

4.° Togliersi la proibizione della pesca nella riserva detta foresta nel Lago di Varano.

5.° Finalmente esibirsi gl' istromenti radicali de' due strumentarj, uno di annui ducati ottantacinque per capitale di ducati mille, e settecento; e l' altro di ducati cento per quattro capitali di ducati cinquecento l' uno caduti all' ed-Barone da S. Felice.

La commissione feudale, il regio procuratore generale, e le parti intese.

Sul 1. Attesocchè il Comune non ha giustificato in alcuna maniera le qualità demaniale universale de' locali detti S. Marco, S. Angelo, e Biscinella.

E che al contrario la loro qualità demaniale feudale è evidentemente dimostrata in favore dell' ex-feudatario.

Che quindi agli abitanti di Cagnano non competono su i medesimi, che gli usi civici estimabili in divisione.

Sul secondo, attesoche le difese dette S. Marino, lo Fonte e Mezzana del Bonito sono una proprietà sicura dell' ex-feudatario.

Sul terzo: attesocchè i gravami relativi alla censuazione del Tavoliere di Puglia non sono della competenza della commissione.

Riassumendo le osservazioni fatte, sembra rimaner dimostrato, sì che quelle pretese perdite non esistono, specialmente in quella esagerazione ardita in cui si sono presentate; e sì pure che le poche esistenti sono di natura tale da non dar diritto a diminuzione veruna a danno altrui. Quindi diremo noi francamente, 1. quella ingente deteriorazione di annui ducati diecimila esser un impossibile, che non saprà mai trovar grazia presso il più credulo uomo del mondo: 2. volersi concedere de' danni, ma molto più lievi di quel che fingevansi, e più dipendenti dalla depreziazione de' tempi, che dalla eversione della feudalità: 3. infine questi danni stessi esser di tal natura che per lo scopo prefisso, non possa mai il principe trarne vantaggio.

Sul quarto: attesochè la commissione ha provveduto con altra decisione agli usi generali della pesca sul Lago di Varano.

Sul quinto; attesocchè pe' crediti strumentarj, di cui è quistione nel detto quinto capo esiste una sentenza del S. C. del 1798 passata in giudicato.

1. Dichiara demanj feudali aperti cogli usi civici degli abitanti di Cagnano i locali detti S. Marco, Santangelo, e Biscinella.

2. Dichiara difese feudali nello stato dell' attuale possesso le difese dette la Fonte, S. Marena, e la Mezzana del Bonito.

3. Ordina, che il Comune si provegga presso l' autorità competente per gli oggetti contennti nel menzionato terzo capo.

4. Dichiara applicabile al 4.° capo la decisione della commissione dichiarativa de' dritti di pesca nel lago di Varano.

5. Dichiara in fine che per gl' istrumentarii non vi è luogo a deliberare.

§. XXII. *Stati dimostrativi delle rendite de' fondi degli ex feudi appartenenti alla cc di questa rendita con quella adottata da' periti riportandosi allo stato del razion la perizia - Valuta in capitale colle ragioni adottate da' periti - Osservazioni.*

FEUDO D

NUMERI D' ORDINE.	CORPI E DIRITTI FEUDALI Seguendo l' ordine Cronologico dello Stato del 1824.	RENDITA che risulta dallo Stato del 1824.	RENDITA secondo lo Stato del Razionale adottata dalla perizia.	RICACC di rendite secc lo stato del 18 e per quelle on secondo la per
1.	Giurisdizione col dritto di transazione.	Duc. 120. 00	103. 10	120.
2.	Mastrodattia, Piazza e Scannaggio.	» 200. 00	200. 00	200.
3.	Bagliva.	» 500. 00	435. 89	500.
4.	Per cessione del forno, Molino e Caccia.	» 500. 00	» »	500.
5.	Fida del Bosco di Montevernone.	» 300. 00	300. 00	300.
6.	Dritto proibitivo de' Trappeti.	» 170. 00	78. 01	170.
7.	Difesa di Pastromele.	» 200. 00	184. 18	200.
8. e 9.	Erbaggi delle difese S. Marena e Macchito.	» 282. 00	349. 75	349.
10.	Spiga di S. Marena.			
11.	Terraggio in Grano, Fave ed Orzo.	Int. in generi.	2035. 40	6605.
	Fondi omessi nello Stato del 1824 e riconosciuti da' periti.			
1.	Rendita dell' Olio.	» » »	46. 76	46.
2.	Palazzo Baronale.	» » »	» «	»
	Fondi burgensatici.	Somme	del Feudale ev	8991.
1.	La Masseria.	» » »	106. 00	106.
2.	Introiti a carico dell' Università.	» » »	165. 00	195.
	Summe	del feudale e	burgensatico.. ev	9292.

Carpino secondo la propria confessione del debitore collo stato del 1824 - Confronto Zamparelli - Ricacci di rendite secondo lo stato del 1824 e per quelle omesse secondo

CARPINO.

VALUTA IN CAPITALE secondo la ragione dottata da' periti.	OSSERVAZIONI.
2823. 52	Lo stato del 1826 fu foggiato a bella posta dal Razionale per favorire la causa del suo principale.
4705. 88	
11764. 70	*Idem.* *Idem.*
11764. 70	Questa partita perchè manca nello stato del Razionale, i periti non ne hanno tenuto conto veruno.
7058. 82	
4000. 00	Quanto si trova dedotto ne' rilievi al *Fol.* 19 2.° *V.* e nel foglio d'osservazioni che segue.
4705. 88	
8229. 41	Il debitore avrebbe tradito il suo interesse, se il vero avesse detto, ma quantunque la rendita riportata da' periti sia maggiore di quella dello stato del 1824 pure manca l'introito della Ghianda, e del legname.
155411. 76	Nel 1.° Stato l'introito si riporta indicando solo il quantitativo del genere, il quale lo abbiamo calcolato coi prezzi riportati da' periti (*Fol.* 114 2.° *V.*).
1100. 23	Per questo introito si legga quanto si trova dedotto ne' rilievi (*Fol.* 56 2.° *V.*).
300. 00	Nel 1828 il controscritto palazzo fu valutato per duc. 9577. 60 con altra perizia ordinata dalla G. C. nella divisione che succedeva col secondogenito. Carte prodotte in giudizio dal debitore (*Fol.* 105 *a* 121 1.° *V.*).
211864. 90	
1630. 76	Si legga quanto si trova detto ne' rilievi (*Fol.* 25 2.° *V.*).
3000. 00	Il debitore coi suoi rilievi ha accusato la rendita di duc. 195 (*Fol.* 34 2.° *V.*).
216495. 66	

FEUDO D

NUMERI D' ORDINE.	CORPI E DIRITTI FEUDALI Seguendo l' ordine Cronologico dello Stato del 1824.	RENDITA che risulta dallo Stato del 1824.	RENDITA secondo lo Stato del Razionale adottata dalla perizia.	RICACC di rendite secc lo stato del 18 e per quelle on secondo la per
1.	Giurisdizione col dritto di transigere.	Duc. 261. 00	137. 50	261.
2.	Mastrodattia.	» 150. 00	150. 00	150.
3.	Dall'università per l'accordio de' molini ed altro.	» 126. 00	844. 00	844.
4.	Bosco demaniale per accordio col comune.	» 1930. 38	914. 32	1930.
5.	Quinta dell' olio sopra tutto il terreno coverto d'olivi, dritto di terraggiare.	Int. in generi.	» »	»
6.	Il terraggio.	*Idem.*	207. 42	640.
	Fondi omessi nello stato del 1824 *e riconosciuti da' periti.*			
1.	Palazzo baronale.	» » »	» »	»
2.	Rendita del Trappeto Feudale depurata d'annua manutenzione.	» » »	161. 18	161.
3.	Le Mezzane di Bagno, Punito e Morillo.	» » »	» »	33.
4.	Gli Olivi in dette Mezzane.	» » »	» »	109.
5.	Il Parco delle Giumente.	» » »	» »	56.
6.	Le Pescine.	» » »	173. 80	173.
7.	La Pesca di Bagno.	» » »	9. 16	9.
8.	Il Compromesso con Montesantangelo.	» » »	» »	150.
			Summe del feudale. &c	4519.

CAGNANO.

VALUTA IN CAPITALE Secondo la ragione adottata da' periti.	OSSERVAZIONI.
6141. 17	
3529. 41	
19858. 82	Il debitore col 1.° Stato tacque la maggior parte di questi introiti.
45420. 70	Il controscritto introito di duc. 1930. 38 non può essere dubbio poichè confessato dal debitore, ed anche pel suo contesto.
» »	
15058. 82	Nello stato del 1824 che si riporta il solo quantitativo del genere manca l'introito dell' Orzo e delle Fave, da doversi aggiugnere a duc. 640 ch' è la valuta del grano calcolata secondo i prezzi stabiliti dai periti. (*Fol.* 114 2.° *V.*)
1538. 00	Il controscritto palazzo fu valutato nel 1828 per duc. 11745. 87 con altra perizia ordinata dalla G. C. nella divisione che succedeva col secondogenito. Carte prodotte in giudizio dal debitore. (*Fol.* 105 e 121 1.° *V.*).
3792. 47	Quanto si trova dedotto ne' rilievi (*Fol.* 19. 2.° *V.*), e nel foglio di osservazioni che segue.
798. 32	Le controscritte mezzane mancano nello Stato del 1824, e la sola di Punito ora è affittata per annui duc. 50 pel solo pascolo.
2583. 20	
1320. 21	Questo fondo ora è affittato per annui duc. 100, ed è trascurato nel 1.° stato.
4089. 41	Questo fondo è trascurato nel 1.° stato - Leggasi quanto si trova dedotto ne' rilievi de' 4 novembre 1837 e 15 gennajo 1838.
215. 52	*Idem.* *Idem.*
3529. 41	Questo fondo manca nello stato del 1824 (*Fol.* 24 1. *V.*).
107875. 46	

FEUDO D

NUMERI d' ordine.	CORPI BURGENSATICI Seguendo l' ordine Cronologico dello Stato del 1824.	RENDITA che risulta dallo Stato del 1824.	RENDITA secondo lo Stato del Razionale adottata dalla perizia.	RICACCI di rendite seco lo stato del 18 e per quelle om secondo la peri
1.	Dall' Università per l' interesse di varj capitali.	Duc. 165. 00	202. 75	202.
2.	Taverna.	» 60. 00	60. 83	60.
	Fondi omessi nello stato del 1824 e riconosciuti da' periti.			
1.	Giardino.	» » »	29. 16	29.
2.	N.° 6.° Trappeti depurati di spese d' annua manutenzione.	» » »	967. 08	967.
3.	Vigna.	» » »	144. 35	144.
4.	Olivi a Teodoro.	» » »	» . »	44.
5.	Orto di Bagni.	» » »	10. 00	10.
6.	Grotti.	» » »	» »	3.
7.	Territorio la Vicenna.	» » »	136. 50	136.
8.	Mezzane S. Angelo e D. Luisi.	» » »	137. 80	137.
9.	Gli Olivi in dette Mezzane.	» » »	18. 64	18.
10.	Industria d' animali vaccini depurata dal peso d' annua manutenzione.	» » »	» »	283.
		Summe del burgensatico.		2038.

CAGNANO.

VALUTA IN CAPITALE Secondo la ragione adottata da' periti.	OSSERVAZIONI.
3119. 23	Il controscritto fondo manca nello stato del 1824.
935. 84	
448. 69	*Idem.* *Idem.*
14878. 15	Questo fondo è taciuto nello saato del 1824 - Leggasi quanto si trova dedotto al *Fol.* 19 2.° *V.*
2624. 54	Questo fondo manca nello stato del 2824. (*Fol·* 24 1. *V.*).
680. 00	*Idem.* *Idem.*
200. 00	*Idem.* *Idem.*
60. 00	*Idem.* *Idem.*
2100. 00	Il controscritto fondo secondo l' affitto attuale dà la rendita annua di duc. 243 - Lo stesso manca nello stato del 1824.
2120. 00	Le controscritte mezzane ora sono affittate per ducati 200 pel solo pascolo - Questo fondo manca nello stato del 1824.
286. 80	
2079. 82	La controscritta proprietà manca nello stato del 1824.
29533. 07	

COLLETTIVA GENERALE.

PEL FEUDO DI CARPINO.

Feudale		211,864. 90
Burgensatico		4,630. 76
Totale di Carpino		216,495. 66

FEUDO DI CAGNANO.

Feudale	107,875. 46	
Burgensatico	29,533. 07	
Totale di Cagnano		137,408. 53
Valutazione de' mobili della Casa in Napoli per semplice indicazione		1,844. 42
Totale del valore di due feudi secondo la propria confessione del debitore		355,748. 61
Si sottraggono le spese d'annua Amministrazione, e tutt' altro che si è creduto da' periti, riportandosi interamente allo stato del Razionale Zamparelli in	36,977. 49	
Si deducano ancora le perdite per semplice ipotesi	51,650. 11	
		88,627. 60
Totale netto de' due sudetti ex feudi		267,121. 01

Principali osservazioni sull'apprezzo fatto da' periti Morra, Praus, e Sasso pei due ex-feudi di Cagnano e Carpino.

§. 23 Feudo di Cagnano - Corpi e diritti feudali.

1. Erronea valutazione.

1. Il palazzo baronale in Cagnano valutato da' periti per duc. 1538 (1). Lo stesso fu valutato nel 1828 per duc. 11743. 87 con altra perizia ordinata dalla G. C. civile di Napoli per la divisione che succedeva tra il principe ed il marchese secondogenito. Carte prodotte in giudizio dagli stessi debitori (2).

2. Manca un trappeto.

2. Trappeto feudale. Quinta d'olio e nocciolo (3). I periti si riportano alla rendita dello stato del razionale. Paragonano questa con alcuni affitti pria del 1790, che comprendono 5 e 6 trappeti, e quelli del barone erano 7 (i soli esistenti all' epoca dal 1791 al 1796). Le osservazioni per questo cespite son quanto si trova dedotto ne'rilievi, quello de'4 novembre 1837 art. 19 e 20 (4); quello del 15 gennaio 1838 art. 1.° e seguenti delle osservazioni sul feudo di Cagnano (5), e quello de' 16 febbrajo 1838 art. 5 e 6 (6) in dove si parla specificamente della réndita che dà ogni trappeto, assai diversa da quella della perizia.

Rendite minori calcolate dai periti.

Erronea valutazione.

3. Ragione di ragguaglio (7): A tal riguardo si legga quanto si trova dedotto nel rilievo de' 16 febbrajo 1838 (8).

(1) *Fol.* 100 *a* 105 2.° *vol.*
(2) *Fol.* 105 *a* 121 1.° *vol.*
(3) *Fol.* 105 *a* 108 2.° *vol.*
(4) *Pag.* 19 2.° *vol. prod.*
(5) *Pag.* 27 2.° *vol. prod.*
(6) *Pag.* 36 2.° *vol. prod.*
(7) *Fol.* 108 *e* 109.
(8) *Fol.* 52 2.° *vol.*

Minore valutazione del razionale.

4. Mezzane feudali (1) denominate di Bagno, di Murillo, e del Punito; e perchè nello stato del razionale si porta la rendita per la sola parte erbifera, e con molti anni in vôto. I periti valutano le dette tre mezzane in capitale per duc. 798, la di cui rendita sarebbe, per Punito duc. 11. 61, per Murillo duc. 8. 92, e per Bagno duc. 13. 38, assai meno di quella riportata dallo stesso razionale: mentre le dette tre mezzane al minimo dovevano dare la rendita di duc. 110, secondo gli affitti attuali, i quali per la minorazione degli animali sono al di sotto di quelli del 1791.

5. Parco a Corte Jannone portato da' periti per l'estensione di vers. 55 e 32 passi, mentre nel catasto fondiario sta per versure 60, lo valutano in capitale per duc. 1320. 20 la di cui rendita sarebbe di ducati 56. 10. Il detto parco ora sta affittato per annui duc. 100.

Menzogna sopra la estenzione del parco.

6. Demanio feudale (2). I periti si riportano allo stato del razionale Zamparelli, ed alla rendita riportata cogli artic. 13 e 14 per annui duc. 1064. 48. Da questa ne tolgono duc. 150 per la rendita del compromesso, poichè la credono inclusa tacitamente nell'art. 14, e come si dirà quì a poco si conoscerà chiaramente non solo non essere incluso il compromesso in detto art. 14, ma che quella rendita non era la vera.

Il debitore collo stato del 1824 (3) indicò la rendita che aveva da questo fondo per duc. 1930. 38 indicando ancora la quantità del territorio, che secondo la misura che si rileva dall' ordinanza del commessario ripartitore signor cav. Zurlo, si scorge chiaro

(1) *Fol.* 109 *e* 110.
(2) *Fol.* 111 *a* 112 2.° *vol. prod.*
(3) *Fol.* 24 1.° *vol. pròd.*

essere il compromesso escluso da detta rendita, quindi tanto maggiormente dall'art. 14 del 2.° stato, anche perchè in questo non v'è rubrica di ghianda. Dalla stessa ordinanza si rileva che fu conservato al barone il diritto d'esigere il terraggio sopra versure 31 e catene 18, ed i periti non ne fanno parola alcuna. Da ultimo basterà dire che la perizia attuale porta per ducati 21515. 76 la valuta dell' intero demanio, il quale fu valutato allo scioglimento della feudalità, allorchè tutt'altra era la ragione di ragguaglio da periti destinati d'ufficio dal commessario ripartitore per ducati 45680 (1), e la parte accantonata al barone fu per ducati 22639. 60.

N. 7. Le pescine al n. di 7 (2), le sole esistenti nell'epoche del 1791 e 1796 sono state valutate per duc. 3824. 75 a norma della rendita riportata dal razionale. Si legga quanto trovasi dedotto ne' rilievi de' 4 novembre 1837 all' art. 25 (3), e 15 gennaio 1838 art. 4 delle osservazioni (4).

8. Terraggiera (5). I periti si riportano allo stato del razionale, ritengono la quantità del genere quivi indicata in contraddizione di quella dinotata dal debitore col 1.° stato. Leggasi quanto si trova dedotto nel rilievo del 15 gennaio 1838 (6).

9. Bosco Compromesso (7). Valutato da' periti per duc. 3529. 41 colla rendita di duc. 150, cioè ducati 100 per ghianda, e duc. 50 per la mezza fida; manca il taglio del legname, ed il terraggio sul col-

(1) *Fol.* 125 2.° *vol. prod.*
(2) *Fol.* 112 *e* 113 2. *vol. prod.*
(3) *Fal.* 20 2. *vol.*
(4) *Fol.* 29 2. *vol.*
(5) *Fol.* 114 2. *vol. prod.*
(6) *Fol.* 52 2. *vol. prod.*
(7) *Fol.* 114 *a* 116 2. *vol. prod.*

to di versure 6, come si rileva dall' ordinanza del commessario ripartitore. Da tale valuta detraggono $^2/_5$ parti per doversi accantonare al comune per gli usi civici, ma a prescindere che una tale divisione non è mai avvenuta, il barone paga la fondiaria sulle intere 82 versure come si rileva dal catasto fondiario.

Per le spese di annua amministrazione i periti si riportano allo stato del razionale; ritengono quanto in esso trovasi consacrato, fin anche l' elemosina a de' padri riformati, ed in alcuni anni trovansi degli esiti maggiori degl' introiti. Essi ne fanno la valutazione colla ragione adottata pei fondi feudali.

Fondi burgensatici.

1.° La Taverna (1) valutata per ducati 935. 84 alla ragione dei 6 $^1/_2$ per 100 leggasi quanto si trova dedotto nel rilievo de' 4 novembre 1837 (2).

2.° N.° sei Trappeti valutati per duc. 14878.15 (3) riportandosi i periti alla rendita del razionale. Leggasi ciò che trovasi detto circa il trappeto feudale.

3.° Vigna a S. Rocco (4). I periti aggiungono alla rendita riportata nello stato del razionale altri ducati 30 per gli ulivi ed altro, per lo capitale di ducati 2624; mentre nel 1809 questo fondo fu venduto per duc. 3050. Leggasi ciò che si trova detto nel rilievo del 14 gennajo 1838 (5).

4.° Mezzana di Teodoro valutata per duc. 680 (6), mentre nel 1818 fu venduta per duc. 760.

(1) *Fol.* 118 2. *vol. prod.*
(2) *Fol.* 17 *vol. prod.*
(3) *Fol.* 119 *e* 120 2. *vol. prod.*
(4) *Fol.* 120 2. *vol.*
(5) *Fol.* 28 2. *vol.*
(6) *Fol*, 28 2. *vol.*

Mancanza.

5.° Alcune grotti valutate in capitale per ducati 60 (1). I periti ritengono che le medesime servivano per ricovero degli animali neri di particolare industria del principe D. Giovanni, ma poi nella liquidazione non si fa affatto parola di tale industria.

6.° Territorio la Vicenna (2). I periti si riportarono allo stato del razionale, e valutano il detto fondo per duc. 2100 per la rendita annua di duc. 136.50. Sopra luogo si fece osservare ai periti medesimi che il detto fondo trovasi affittato per tomola 143 di grano, e per ogni triennio un' anno in vôto, ora che le terre seminatorie sono in minor pregio di prima atteso il dissodamento de' boschi. E volendosi fare il calcolo sul detto affitto, e col prezzo del grano quell' istesso indicato da' periti cioè di carlini 25 e gr. 6 il tomolo, pure si avrebbe una rendita annua di ducati 243. 38.

7.° Le mezzane di D. Luisi, e S. Angelo valutate a corpo, poichè non trovasi riportata la rendita in ogni anno nello stato del razionale per ducati 2120 per la parte erbifera, a cui i periti aggiungono ducati 286. 80 per gli ulivi. - Col rilièvo de' 10 febbraio 1838 (3) dal debitore si enunciarono una quantità di fondi burgensatici, e tra gli altri l' oliveto e le otto versure di terre seminatorie a S. Angelo, e non mai il pascolo di versure 36 e passi 127, come s' è ritenuto da' periti, quindi tali proprietà in qnanto all' erbaggio dovrebbero far parte de' corpi feudali - Le dette mezzane affittate ora a D. Matteo Sansone pel solo pascolo, escluso ogni altro utile, per annui ducati 200, e secondo la valutazione fatta

(1) *Fol.* 120 *a* 121 2. *vol.*
(2) *Fol.* 121 2. *vol.*
(3) *Fol.* 34 2. *vol.*

da' periti sarebbe per S. Angelo ducati 77. 48, e D. Luisi ducati 34. 61.

8.° Industria d' animali vaccini. Il debitore coi suoi rilievi disse che il valore di detta industria poteva desumersi da' conti erariali. I periti si sono attenuti ad un libro datogli dal debitore intitolato *Inventario della masseria delle vacche appartenente a S. E. il Principe di Carpino*. E quale legalità à questo libro foggiato a piacere del debitore? I periti avrebbero dovuto sopra luogo prendere delle accurate, e precise notizie da persone probe, e senza interesse alcuno, giacchè mancava un legale e valevole documento.

I periti detraggono dalla valuta de' fondi burgensatici un capitale di ducati 4096. 91 per tre pesi di bonatenenza, riportandosi all' assertiva del debitore e non ai documenti (1).

Perdite.

Detraggono ancora un capitale di duc. 20120. 45 per le perdite sofferte dal Barone a norma delle decisioni della commissione feudale, e delle ordinanze del commessario ripartitore, riteuendo tutte le perdite avvenute per tal causa, come per mancanza di titoli, cioè la quinta parte delle olive alle difese solo per ducati 1775. 29; la porzione del demanio per l' accontanamento degli usi civici per duc. 16515. 16; la porzione del Compromesso per ducati 1411. 76, e gli annui duc. 17. 70 dovuti dalla casa d'Auria per duc. 417. 64 in uno formano la sudetta somma di ducati 20120. 45.

Sulla parte accantonata al barone furono risccate le carr. 48 dovute al tavoliere di Puglia per un dritto che questo vantava su i demani feudali, così detto de' locati. Questo dritto si esercitava coll' andarvi a

(1) *Fol.* 124 2. *vol.*

pascolare gli armenti. Nel 1808 con lo scioglimento della promiscuità fu accantonato un tal dritto con la suddetta riseca - Il barone per questo fatto nulla perdè, poiche quel dritto veniva esercitato sul demanio che fu di poi accantonato.

Mancanza di duc. 500 di rendita nella perizia.

È rimarchevole che i periti non àn tenuto conto veruno de' ducati 500 annui che il barone esigeva dalla dogana di Foggia in compenso di quegli erbaggi di sua proprietà che dava a'sudetti locati, non ostante che ciò risulta dall' ordinanza del commessario ripartitore, dalla decisione della commessione feudale del 26 giugno 1810 e se n'è fatta parola ne' rilievi.

Si dice da' detti periti che nella porzione data al barone del sudetto demanio vi furono incluse le cinque mezzane in quanto alla parte erbifera, da lui possedute, mentre da essi le due di S. Angelo, e D. Luisi sono state ritenute per fondi burgensatici, su cui non cadeva divisione alcuna.

Di tutta la parte del demanio data in piena proprietà al barone i periti non fanno di altro parola che delle sole Chiancate di Marino, le quali da essi si valutano per duc. 5000, e riportano la perdita sofferta da costui per ducati 16515. 76, che secondo la valutazione da essi fatta dell' intero demanio per ducati 21515. 76 sarebbe la perdita da calcolarsi al di là de' $^3/_4$; mentre secondo l' apprezzo del 1808 per la diversa valutazione data alle due parti del sudetto demanio, per $^3/_5$ su di una, e per $^1/_4$ sull' altro, secondo seguì la divisione, il barone in quanto alla valutazione ebbe la metà dell' intero - Circa la voluta perditase sia per mancanza di titolo, o per fatto di legge se ne farà parola a suo luogo: Osservasi che facendosi la calcolazione del suddetto demanio sulla rendita confessata dal debitore, non si potrà parlar mai di perdita, poiche nella divisione gli si dovè dar tanto in

e 4

piena proprietà quanto egli ne precapiva prima di rendita sull'intero.

5. Delle olive. In quanto alla perdita della quinta delle olive sulle difensole reintegrate al Comune prendono norma i periti da un certificato del cancelliere comunale di Cagnano, il quale non fu intimato. Essi non pertanto detraggono la valuta di tale perdita senza tener conto neppure della ritualità degli atti.

La quinta delle ulive il barone la esigeva e la esige qual prestazione feudale, questa risulta dalla decisione del S. R. C., da quella della Commissione feudale, e dall'ordinanza del Commissario ripartitore, come ancora dallo stesso atto di possesso del 1755 in dove indicandosi i fondi di cui il barone ne prendeva il possesso vien dinotata la quinta delle olive, ora essendo questa una prestazione provveniente da un dritto feudale, non è mai da confondersi con la rendita de'trappeti, come si è creduto da' periti suddetti, cioè con la quinta dell'olio - Nello stesso atto di possesso si dinota essere la rendita del trappeto *la quinta dell'olio, un carlino per la molitura d'ogni imposta d'olive, più il nocciolo:* intanto i periti nel loro ragionamento per giustificare quel che s'è da essi opinato in quanto alla quinta delle olive si riportano al suddetto atto di possesso ove si dinota la rendita che dava il trappeto, ma tacciono che nella descrizione de'fondi di cui il barone ne prendeva il possesso s'indica la quinta delle olive, come si è detto poco avanti, cioè questa qual prestazione feudale, e la quinta dell'olio come rendita del trappeto allorchè si parla di questo cespite.

In compruova del loro assunto si riportano ancora ad alcuni affitti da'quali, secondo la loro opinione, dovrebbe desumersi che il barone pagava anch'egli la quinta delle olive, dapoichè in detti af-

fitti si dice che costui francheggiava il quinto di jus per se, e pei suoi salariati; ciò chiarisce anzicchè confonde essere la quinta delle olive lo stesso che il quinto dell' olio - Più il barone aveva sette trappeti, ed uno da' periti si dice ch' era feudale; da tutti i sette ne introitava il quinto dell' olio, quindi la prestazione feudale sarebbesi confusa colla rendita che dava un fondo burgensatico.

Di più colla decisione della Commissione feudale fu data al Comune la prestazione della quinta delle olive ne' luoghi così detti difensole, che prima si pagava al barone, da ridursi a canone fisso, come risulta dall' ordinanza del Commissario ripartitore. In quanto a ciò i periti àn saputo distinguerla, tanto che ne ànno determinata la valuta sul certificato del cancelliere, come si è di già detto. I proprietari delle difensole portavano a molire le olive ne' trappeti del barone, e pagavano il quinto dell' olio, e quant' altro si è detto che dava di rendita il trappeto: Quindi pare che sotto questo aspetto perdita non patì; e crediamo d' aver abbastanza dimostrato la diversità che passa tra la quinta delle olive, ed il quinto dell' olio. Il barone esigeva la prima qual prestazione nascente da un dritto feudale, ed il secondo qual rendita de' trappeti, quasi tutti burgensatici.

§. 24. Osservazioni sul feudo di Carpino - Corpi feudali.

1. Palazzo baronale valutato coll' attuale perizia per ducati 300 (1). Lo stesso fu valutato nel 1828 per duc. 9577. 60, con perizia ordinata dalla G. C. per la divisione col secondogenito della casa Carpino (2). Carte prodotte in giudizio dagli stessi debitori.

(1) *Fol.* 126 *a* 130 2. *vol.*
(2) *Fol.* 105 *a* 121 1. *vol.*

2. Trappeto. Si descrive e si valuta un trappeto non sottoposto al palazzo, ma posto in altra contrada, e non si fa parola del primo, come si rileva dalla descrizione che se n' è fatta. Per la rendita si riportano i periti allo stato del razionale. Detraggono dal capitale le spese d' annua manutenzione riportandosi allo stato suddetto in dove si vedono allogati in alcuni anni esiti maggiori degl' introiti, e negli anni che questi mancano, pur gli esiti sono sempre gli stessi.

Il debitore con lo stato del 1824 riporta per dritto proibitivo d' un trappeto annui duc. 170 ridotto dopo la Commessione de' feudi per duc. 50; intanto i periti non tengono conto veruno di tutto ciò - Per tutto il dippiù valga quanto si trova detto col rilievo de' 16 settembre 1838 (1).

3. Per la difesa di Pastromele i periti si riportano alla rendita dello stato del razionale in contraddizione di quella confessata dal debitore nello stato del 1824 (2).

4. Pel bosco di Montevernone, e per le difese di S. Marena e Macchito, si ritiene quanto si trova dedotto ne' rilievi. Osservasi che nel secondo stato, a cui i periti si sono attenuti, manca l'introito della ghianda, del taglio del legname ed altro, come risulta dallo stato del 1824 (3).

5. Terraggiera. I periti si riportano allo stato del razionale in dove non è indicato alcun quantitativo del genere, ma solo gl' introiti in contanti. Diversamente àn proceduto nel determinare la supposta perdita per questo cespite, ove non àn mancato d' indicarne il quantitativo. Il debitore nello stato del 1824 lo indicò, ma i periti non àn creduto di tenerne

(1) *Fol.* 58 2. *vol.*
(2) *Fol.* 24 1. *vol.*, *e* 130 2. *vol.*
(3) *Fol.* 24 1. *vol.*

conto per meglio favorirlo. Da noi quell'istessa quantità confessata dal debitore si calcola ai prezzi indicati da' periti (1).

6. Provventi della Giurisdizione, e Bagliva. I periti si riportano allo stato del razionale, che trovasi in contraddizione con la propria confessione del debitore.

7. I periti per le spese di manutenzione, amministrazione ed altro si riportano intieramente allo stato del razionale suddetto, in dove si vedono replicati gli esiti per l'istessa causa.

Fondi Burgensatici.

8. Masseria. I debitori col loro rilievo de'30 ottobre 1837 (2) specificarono che la parte addetta ad uso di vigna era di versura 4 ossia moggia napoletane 16, e la parte colta versura 5. I periti per la rendita della vigna si riportano allo stato del razionale aggiungnendo pochi carlini di rendita a quella indicata in detto stato, per gli alberi di mandorle ed altri esistenti in detta masseria, in uno duc. 6 annui per le 16 moggia di vigneto. Per le 5 versure di coltivabile annui ducati 100 e questi li detraggono dall'introito del terraggio poichè nello stato del razionale non stà specificamente riportato un tale introito. Questa ragione è veramente ridevole; 1.° perchè si confonderebbe una rendita burgensatica con una feudale, 2.° perchè lo stato del razionale fu fatto per favorire la causa del debitore, il quale come trovasi le mille volte detto è in contraddizione manifesta colla prima confessione fatta da costui nello stato del 1824; ma i periti invece di mettere a disamina queste cose,

---

(1) *Fol.* 114 2. *vol.*
(2) *Fol.* 9 2. *vol.*

si sono uniformati in vece alla volontà del razionale, avendo ritenuto lo stato di costui per vero punto di fede.

9. Introito a carico dell' università. Il debitore col suo rilievo de' 10 febbraio 1838 (1) accusò l'introito per duc. 195. I periti riportano un tale introito per duc. 165 perchè così sta nello stato del razionale. (Questo è il loro ragionamento (2).

Perdite sul feudo di Carpino. I periti ritengono come perdite per mancanza di titolo tutte quelle sofferte dal barone mediante le decisioni della commissione feudale, e delle ordinanze de' commessari ripartitori.

Le perdite furono.

1. La riduzione del terraggio, e quello perduto su di alcune difensole.

2. La difesa di Pastromele.

3. L' accantonamento degli usi civici sulle difese S. Marena e Macchito.

4. Il bosco di Montevernone.

5. Gli annui duc. 195.

Per la perdita del terraggio i periti si riporteno ai rigistri esistenti nella cancelleria comunale.

Per la difesa di Pastromele, e pel bosco di Montevernone i periti si riportano all' apprezzo da essi fatto per questi fondi.

Circa l' accantonamento degli usi civici si osserva che esistendo questi prima della commissione de' feudi, una legge ordinò lo scioglimento della promiscuità, e quindi il barone perdita uen patì, si come si è detto per l' accantonamento degli usi civici pel demanio feudale di Cagnano, sempre facendosi il calcolo sulla rendita confessata dal debitore; ed anche gli usi civici fossero stati accordati a' cittadini

(1) *Fol.* 35, 2. *vol.*
(2) *Fol.* 135, 2. *vol.*

con le decisioni della commissione feudale della perdita non dovrebbesi tener conto veruno, poichè avvenuta per fatto di legge e non per difetto di titolo.

In ultimo ritengono i periti come perdita per mancanza di titolo l'introito a carico dell'università, nel mentre che questa rendita vien classificata come burgensatica.

Per brevità si sono tralasciate mille particolari osservazioni, che avrebbonsi potuto fare per ciascun fondo, solo sarà sufficiente mettere in confronto gli apprezzi seguiti nel 1828 su'palazzi Baronali con quelli che risultano dall'attuale perizia, come pure l'apprezzo del demanio fatto nel 1808 con l'attuale, degl'introiti confessati dal debitore, e non ritenuti da' periti perchè non esistevano nello stato del razionale; ed in ultimo la propria confessione del debitore; la quale posto in esame, come si trova fatto coi stati dimostrativi a chiare note si fa manifesta la nullità e la ingiustizia della suddetta perizia.

§. 25. **Somma delle cose ragionate e conchiusione di tutta la causa.**

Confidenti nella premurosa sollecitudine dei giudici della causa a rendere il suo a chi spetta abbiamo fede, che sia ridotta e quasi presente alla loro memoria la lunga trattazione fin quì sostenuta dei varî punti disputabili, che offre la causa nostra.

Il lungo dire può facilmente stringersi in breve tela riducendo ad enunciative le dimostrazioni compiute.

I. Lo strumento nuziale del 5 di maggio del 1796 mirato attentamente e da giureconsulti contiene una evidente costituzione di dote, circondata altronde da tutti quei patti, e cautele che la conferman-

da un lato, e dall' altro assicurano, che quei ducati 20,000 furon da meno di ciò che alla donzella sarebbe pertenuto snlla eredità del padre e de' suoi maggiori.

II. Manca assolutamente la citazione in riduzion di dote incongrua, ed abbenche vi fosse, questa azione non competerebbe agli avversarî perchè essi stessi essendo stati i dotanti, si dorrebbero, ed annienterebbero il proprio lor fatto.

III. Inutile impresa, poichè prescritta avendo essi non solamente conosciuto, ma volontariamente eseguito per 28 anni quel contratto celebrato con piena cognizione di causa nel 1796.

IV. E quantevolte si volesse largheggiare pe' contradditori supponendo in quello istrumento, meglio una donazione che una costituzion di dote; quella essendo espressamente fatta per contemplazione di certo matrimonio era irrevocabile per le massime di pura legge e per la costante giureprudenza dei nostri tribunali.

V. Finalmente versando sulla perizia, dessa si troverà ingiusta, erronea, e piena di tutti quei difetti che la rendono inattendibile.

Napoli 19 di novembre del 1838.

Antonio Starace
Angelo Curcio
Ferdinando Starace.

DAI TORCHI DI PORCELLI.

RIFLESSIONI AGGIUNTE

A DIFESA

DI D. FELICIA BRANCACCIO.

I.

Che sia dote, e non dono la promessa dei ducati 20,000 nello strumento del 5 di maggio del 1796, a prescindere dalle ragioni lungamente discusse nella memoria data alle stampe, concorrono pure la spiegazione e la confessione date dallo stesso principe Luigi Paolo.

Egli in tutti i pagamenti per banco fatti alla sorella serba sempre la seguente causale: *e detti ducati . . . Sono in conto di ducati 3325 da me dovuti per saldo* DEI FRUTTI DOTALI *scaduti dal* 1 *gennaio* 1821 *sulli ducati* 20,000 DI SUE DOTI *, che trovansi ancora presso di me* GIUSTA I CAPITOLI.

Questi pagamenti così fatti giungono sino al 1824, vale a dire in un tempo, nel quale da dodici anni a Luigi Paolo sarebbe nato il diritto a rescindere la pretesa sua largizione, essendo egli divenuto padre sin dall'anno 1812.

Nè va pretermessa una lettera scritta alla sorella quasi contemporaneamente, cioè nel 18 di gennaio del 1820, nella quale si esprime a questo modo: *per ciò che riguarda il credito de' vostri* FRUTTI DOTALI CONTRO DI ME *son pronto a finalizzare il mio conteggio. . . .* Passa in seguito a parlar di altre convenienze che ricorrevano tra lui e la sorella medesima a riguardo della figlia di costei che dimorava presso di lui, e di tutto s'incarica, meno che di dar nel pensiero di snaturare il

contratto nuziale del 1796 da lui sempre è fedelmente eseguito.

II.

A prescindere da tutto questo è degno di speciale avvertenza per la causa nostra il tenersi sotto gli occhi il ragionamento della decisione del giorno 9 di luglio del 1825, che assai lumeggia la parte dispositiva della medesima.

La G. C. occupandosi della seconda quistione considera così:

» Attesocchè fra le opposte opinioni e dell' accademia e del foro intorno alla quistione che insorge nella causa a norma delle antiche leggi, cioè se una donazione fatta a titolo di dote, potesse essere rivocata per la sopravvegnenza de' figli in persona del donante, specialmente quando il matrimonio, per lo quale la dote si era costituita si trovasse di già sciolto per la morte di uno dei coniugi, *non è fuor di proposito di riunire insieme le idee di fatto a quelle di dritto e di conoscere in concreto*, *se in realtà* LA DOTE, CHE L' ATTUALE PRINCIPE DI CARPINO COSTITUÌ ALLA SORELLA *D. MARIA FELICE BRANCACCIO* NELL' ANNO 1796 POSSA DIRSI TALMENTE IMMODICA ED ECCESSIVA, CHE SUSCITI DI NECESSITÀ L' IDEA DI UNA DONAZIONE, E DI UNA DONAZIONE TALE PER LO SUO VALORE, CHE POSSA SOGGIACERE ALLE SANZIONI DELLA NOTISSIMA LEGGE SI UNQUAM 8. *COD.* DE REVOCANDIS DONATIONIBUS.

Passa la G. C. nelle successive considerazioni a fissare le norme da osservarsi nella formazione della massa dei beni ereditari, e nella esecuzione della perizia, e quindi succede il dispositivo riportato nella memoria per noi già pubblicata, e che or ripetiamo per legar le idee tra loro: » La G. C. civile incon-

» tinuazione della udienza dei 29 del corrente mese,
» ammette opponente D. Luigi Paolo Brancaccio e
» D. Camilla Pirelli principe e principessa di Carpino
» alla decisione di congedo del dì 26 marzo 1825,
» e nel merito annulla gli appelli, e ciò di cui è ap-
» pello, e con novella decisione, PRIA DI FAR DIRITTO
» SULLA DOMANDA DI D. MARIA FELICE BRANCACCIO PER
» LO PAGAMENTO DELLE SUE DOTI INTERLOCUTORIAMEN-
» TE, E SENZA PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI RISPETTIVE
» DELLE PARTI ORDINA ec. ec.

Dal testo della decisione discendono più conseguenze, quanto lucide altrettanto influenti per la risoluzione dei punti attualmente in controversia.

In primo luogo: la G. C. assolve il dubbio sull'indole del contratto del 5 di maggio del 1796, e lo definisce costituzione di dote.

In secondo luogo: pronunzia meramente in maniera interlocutoria, ed innanzi di toccare del merito della domanda dell'attrice D. Felicia Brancaccio: che anzi sospettando, che sen potesse indurre alcun pregiudizio sul fondo dell'azione da quell'avviamento preparatorio, soggiunge immediatamente: senza pregiudizio delle ragioni rispettive delle parti.

In terzo luogo: una tale verità vien sostenuta vigorosamente dal ragionamento; d'onde à le origini il dispositivo, nel quale giustifica la G. C. civile il provvedimento dell'ordinata perizia nel senso di aver voluto riunire alla decisione del diritto anche le possibili ragioni di fatto, le quali però, qualunque esse si fossero, non avrebbero giammai influito sul merito della quistione, e per modo da poter nuocere alla precisa risoluzione della causa, ed alla esatta applicazione della legge.

In quarto luogo: Il ragionamento poco innanzi riferito depone della intenzione futura della G. C. ci-

vile. Essa nella perizia che ordinava non desiderava di rinvenire la capienza aritmetica dei duc. 20,000 nel patrimonio paterno, al modo stesso con cui 1 entra in 12.

Ma più che chiaramente anticipò il concetto da lei creato, cioè, che avrebbe dovuto quella eredità risultare così povera e decotta da dar risaldo di eccessiva immodicità alla costituzione dotale di Felicia Brancaccio per non accogliere pienamente la domanda di costei. Cosicchè dato in ipotesi, che le forze ereditarie mostrassero di poter supplire ad una metà, ovvero a due terzi dei ducati 20,000, non perciò questi sarebbero andati ridotti. Adunque la perizia non recava, nè per la forma, nè per la sostanza nocumento, o alterazione veruna alle ragioni dell' attrice. Ond' è che ben ci apponiamo sostenendo:

Che la G. C. non sia, nè impedita, nè imposta dalla decisione del 9 di luglio del 1825 per decidere *a priori* la causa presente:

Che la influenza della rivocazione e della perizia nella più triste ipotesi si limiti nello interesse soltanto degli eredi del principe Luigi Paolo, e non già della principessa Camilla Pirelli, e del marchese Alessandro Brancaccio, pe' quali non vi è controversia, non essendo loro comune la sopravvegnenza dei figli, e trovandosi essi obbligati nel solido nella costituzione delle doti a vantaggio della nostra cliente:

Che in fine i risultamenti della liquidazione varranno come elementi convergenti, e non come cause determinanti alla definizione e destino della domanda promossa da Felicia Brancaccio e sino ad ora rimasa intatta.

III.

Posto per ipotesi che potesse la costituzione della dote dei ducati 20000 volgersi in dono; questa metamorfosi non gioverebbe sicuramente alla principessa Camilla Pirelli; nè ad Alessandro Brancaccio altro fratello di Felicia e del principe Luigi Paolo. La Pirelli ed Alessandro dotarono insieme a costui la sorella e figlia rispettiva nel SOLIDO.

La principessa Pirelli intervenne nei capitoli matrimoniali del 1796, non meno nel nome proprio, che nella qualità di tutrice di Alessandro (1). A rimpetto di costoro, che non vantano il favore della causa rivocatoria del presunto dono nella sopravvegnenza dei figli, l'esercizio dei diritti di Felicia è intero, ed irriduttibile.

Che la madre come tutrice ben poteva obbligare il figlio, nasce dalla natura speciale dell' obbligazione. I diritti, sieno ereditari, sieno dominicali di Felicia pesavano sulla testa di Luigi Paolo parimente che di Alessandro Brancaccio, ambo possessori della eredità intestata del comun genitore principe Giovanni. Il tutore, se amministra ed esige è pur tenuto alla soddisfazione dei debiti. Esso tanto più si comporta lodevolmente per quanto meno cagiona di danno al suo pupillo. Se Felicia Brancaccio non avesse potuto rivolgersi sopra i beni pervenuti ad Alessandro, nissun dubbio, che invano l' avrebbe pregiudicato la tutrice. Ma potendo agevolmente conseguire per le vie di legge ciò che le se diede spontaneamente, tace ogni censura, e sparisce ogni pregiudizio.

---

(1) *Costui nacque nel 10 di febbraio del 1782, ed è morto nel 10 di giugno del 1831, come risulta dalle fedi di nascita e di morte.*

Questa verità trovasi sostenuta da molti luoghi dell' antico e nuovo diritto risguardanti l' autorità, e l' amministrazione del tutore.

Nella stessa guisa procede la conclusione anche nel caso della dismissione dei debiti del fedecommesso. Il gravato non poteva soddisfare verun creditore, soggettando a nesso ipotecario i beni vincolati. Purtuttavolta bene usava di questa facoltà, senza ricorrere all' autorità del giudice, qualora il debito affliggeva i beni fedecommessati (1). E la GLOSSA ed il BALDO chiosando su questo testo ne giustificano la teorica, dichiarando che il divieto è sciolto per l' indole privilegiata del credito che si dismetteva. E nella maniera medesima van risoluti molti altri casi in somiglianti rincontri.

IV.

In ordine ai debiti, che gli attuali contraddittori fanno ascendere, nientemeno che a duc. 82000, van considerate più cose:

In primo luogo, non se ne indica alcuno dal principe Luigi Paolo nella confezione dello inventario da lui stesso recato in atto ed a noi notificato. Cosicchè stando strettamente a cotesto documento prodotto ed intimato dagli avversari, e che certamente depone contro di essi i debiti riferiti non sommano oltre i ducati 4261. 18.

(1) *L. 38 ff de Legatis. 3. Pater filium. . . . .*
Pater filium heredem praedia alienare, seu pignori ponere prohibuerat, sed conservare liberis ex iustis nuptiis, et caeteris cognatis, fideicommiserat: filius praedia, quae pater obligata reliquerat, dimisso hereditario creditore nummis novi creditoris, a priore in seguentem creditorem pignoris hypothecaeve nomine transtulit. Quaesitum est an pignus recte contractum esset? RESPONDIT, SECUNDUM EA QUAE PROPONERENTUR RECTE CONTRACTUM.

D' altra banda questa carta in maschera d' inventario non affida in modo veruno per una moltitudine d' incoerenze che contiene.

In esso non sono riferite nè le proprietà rustiche, nè le urbane, tantomeno le feudali, e niente affatto le burgensatiche, nè i crediti, le industrie ed ogni altro avere di simil guisa.

Va pur considerato, che un principe di Carpino, che confessava spontaneamente di godere di una rendita di duc. 13000, e che annota le carrozze, indica la copiosa sua gente familiare, non avesse poi cavalli, e non possedesse altro che sòle tredici posate da tavola! . . . . cotesta carta non merita dunque veruna fede dalla G. C. civile.

In secondo luogo il razionale Zamparelli riporta l' ammontar dei debiti a ducati 54600 nel suo stato del 1826, lordi però di duc. 8000 dotali della principessa Camilla Pirelli. Ma dallo stato delle iscrizioni rilasciato dal Conservatore delle ipoteche di Capitanata di epoca recente cioè del 27 giugno del 1835, risulta che i debiti sommano a duc. 36321. 17; dei quali duc. 20622. 62 sono ereditarî, e duc. 15698. 55 tutti proprî del principe Luigi Paolo, e da lui contratti; per modo che non entrano in calcolo per attenuare il paterno retaggio.

V.

Per le omissioni sensibilissime, e pei torti commessi dai periti qui diamo alle stampe una tavola sinottica, che offre a primo sguardo le ingiurie patite, e le quali toglieranno fede sicuramente alla perizia procurata dagli avversarî. Al che si aggiunga:

1.° Che i periti àn trascurato di valutare le difese dette la fonte, e S. Marena di piena proprietà del barone, come risulta dalla decisione della Commissione feudale de' 26 giugno 1810.

2.° Aver confusa la parte del demanio feudale detto le piscinelle con le chiancate di Marino, e quindi non àn valutato questo fondo.

3.° L'aver omesso il parco Vernile di passi 30 segnato nel catasto provvisorio lettera F. num. 256: come ancora le otto versure di pascolo segnate nel catasto suddetto lettera B. num. 44.

4.° La mancanza dell' apprezzo de' beni mobili esistenti ne' due palazzi baronali di Cagnano e Carpino.

5.° Per aver ritenuto de' fondi per minore estensione di quella che risulta dal catasto provvisorio: come il pascolo S. Angelo, e quello di Vado S. Angelo uniti per versure 36 e passi 127, mentre nel catasto si rileva per versure 50, cioè 25 la prima parte segnata con lettera C. num. 6, e 25 la seconda segnata con lettera B. num. 20 - Quello di Bagno portato per versure 15 e passi 3, e nel catasto per versure 23 lettera A. num. 333 - Il Parco a Corte Jannone, ossia delle giumente, portato per versure 55 e passi 32, e nel catasto per versure 60 lettera F. num. 485.

Nè sarà inutile osservare, che il principe Luigi Paolo à volto a suo vantaggio più cespiti ereditari, i quali naturalmente sono rimasi occulti. Noi li abbiamo designati comunicando i rispettivi estratti notarili. Abbenchè essi non sono di gran rilievo, purtuttavolta indicano chiaramente le sottrazioni, ed i vantaggi particolari riportati dal nostro contraddittore, e che chiariscano maggiormente la infedeltà della perizia in disamina.

Napoli 12 di dicembre del 1838.

Antonio Starace.
Angelo Curcio.
Ferdinando Starace.

Alla liquidazione eseguita con gli Stati dimostrativi, ne' quali si son ritenute le r sultano dallo Stato del razionale Zamparelli, seguendosene qui appresso la zioni; facendosene il confronto tra la valutazione datavi da' periti, con quell la valutazione de' fondi omessi in amb' i Stati, e da' periti, e che non fanno p

PARTITE D'OSSERVAZIONI.

NUMERI d'ordine.	DENOMINAZIONE DE' FONDI.	Valuta con la perizia attuale.	Come risulta da altri documenti.	Differenza.
1.	Palazzo baronale in Cagnano	1538. 00		
	Con altra perizia del 1828		11743. 87	10205. 8
2.	Palazzo baronale in Carpino	300. 00		
	Con altra perizia del 1828		9577. 60	9277. 6
3.	Vigna a S. Rocco	2624. 00		
	La stessa venduta nel 1809 per		3050. 00	426. 0
4.	Mezzana di Teodoro	680. 00		
	La stessa venduta nel 1818 per		760. 00	80. 0
5.	Mezzane di Bagno, Punito e Morillo	798. 00		
	Secondo la rendita de' Stati, e gli affitti attuali		2588. 23	1790. 2
6.	Mezzane S. Angelo, e D. Luisi	2120. 00		
	Secondo la rendita de' Stati, e gli affitti attuali		3076. 92	956. 9
7.	Parco a Corte Jannone	1320. 21		
	Secondo la rendita attuale, poichè manca ne' Stati		2352. 94	1032. 7
8.	N.° 7. Trappeti	18670. 62		
	A norma di quanto si trova ragionato ne' rilievi de' 4 novembre 1837 al fol. 19 e 20, e quello de' 15 gennajo 1838 fol. 27 e 28 2.° v.°, essendosi i periti allontanati dalla verità della cosa		70892. 30	52221. 6
9.	Territorio la Vicenna	2100. 00		
	A norma dell' affitto attuale		3744. 30	1644. 3
10.	La masseria di Carpino - Versure 5 di colto per l'annua rendita di ducati 100, e 4 di Vigneto per l'annua rendita di duc. 6 in uno 106, che ragguagliati alla ragione del 6 e mezzo per 100 si ha	1630. 76		
	Le 4 Versure di Vigneto, ossia moggia Napoletane 16 volendole anche valutare come il colto, pure si ha duc. 80 annui, ed uniti a duc. 100 si ha pel detto fondo l'annua rendita di duc. 180, ed alla suddetta ragione		2769. 23	1138.
	Fondi omessi in amb' i Stati, e da' periti.			
1.	La quinta delle Olive calcolata con la rendita come dallo Stato del 1824			18517.
2.	Gli annui duc. 500 che il Barone esigeva dalla Regia Corte, come dalla Decisione de' 26 giugno 1810, per ristoro della dogana			11764.

Somma delle differenze

onfessate dal debitore con lo Stato del 1824, aggiuntovi quelle omesse, come ri-
lettiva: si dovrà aggiugnere quanto nasce dalle qui sotto indicate partite d' osserva-
e perizie eseguite antecedentemente, e con atti dello stesso debitore. Si riporta pure
a liquidazione enunciata.

COLLETTIVA GENERALE.

Pel Feudo di Carpino.

Feudale		211,864. 90
Burgensatico		4,630. 76
Totale di Carpino		216,495. 66

Feudo di Cagnano.

Feudale	107,875. 46	
Burgensatico	29,533. 07	
Totale di Cagnano		137,408. 53
Valutazione de' mobili della Casa in Napoli per semplice indicazione		1,844. 42
Totale del valore de' due ex feudi secondo la propria confessione		355,748. 61
Per le controscritte differenze		109,056. 14
In uno		464,804. 75

N. B. Alla suddetta liquidazione si dovrà aggiungere quanto si ha dalle vendite fatte dal principe Luigi Paolo, e quanto risulta dall' istrumento di aprile 1830 riguardante l'eredità di Brancaccio: il tutto omesso da' periti.